



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 24 del 15 Giugno 2022

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

I COMMISSIONE CONSILIARE

BILANCIO, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

RISOLUZIONE 24.03.2022, N. 25

“Iniziative volte al sostegno del Tribunale di Teramo” 6

RISOLUZIONE 15.03.2022, N. 26

“Attivazione azioni di sensibilizzazione nei confronti di Ita per il mantenimento delle tratte di collegamento Pescara/Linate” 11

II COMMISSIONE CONSILIARE

TERRITORIO – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

RISOLUZIONE 14.04.2022, N. 38

“Risoluzione per la riclassificazione in strada statale delle strade di collegamento tra strade statali a servizio dei poli turistici della Regione Abruzzo” 15

V COMMISSIONE CONSILIARE

SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

RISOLUZIONE 17.02.2022, N. 50

“Risoluzione per attivazione postazione 118 nel poliambulatorio di Bazzano – L’Aquila” 20

DELIBERAZIONI

COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO

DELIBERAZIONE 29.04.2022, N. 3

IMMOBILIARE NADIA SrL c/ Comune di Vasto. D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i. - TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 (D.D. n. DPC/257 del 10.12.2020) – Fg. Mappa n. 25, part. n.5654-870. Approvazione finale della variante parziale al PRG per la ripianificazione giurisdizionale dell’area in ottemperanza a sentenza..... 24

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 15.03.2022, N. 143

Decreto 204/2021 - Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno – Decreto 21/2022 – Istanze valutate idonee - Progetto *Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d’Abruzzo – Centro d’eccellenza per la transizione ecologica*. DGR 44/2022 avente ad oggetto: “Approvazione della proposta di Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Azienda regionale Attività produttive (ARAP), volto ad istituire una collaborazione reciproca per lo sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno verde su aree industriali dismesse”. Approvazione dello schema di “Manifestazione di Intenti” tra ARAP, Regione Abruzzo e Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo 37

DELIBERAZIONE 27.05.2022, N. 270	
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024: Piano del Fabbisogno annualità 2022 ed aggiornamento dotazione organica.....	58
DETERMINAZIONI	
DIRIGENZIALI	
GIUNTA REGIONALE	
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE	
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	
DETERMINAZIONE 10.05.2022, N. DPC017/44	
Codice univoco AQ/D/1250 Ditta Sanofi S.p.a. (P. IVA 00832400154) - Art. 46 Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 - Cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua ad uso industriale, consumo umano e civile tramite n. 2 pozzi siti nel comune di Scoppito (AQ) assentita con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 08/09/2014 della Provincia dell'Aquila.....	89
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO	
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE	
DETERMINAZIONE 09.06.2022, N. DPH002/96	
L.R. 3 giugno 2020, n. 10, Art. 2 - L.R. 11 dicembre 2020, n. 39, Art. 4 – DGR n. 65 del 14.2.2022 – Avviso per l'erogazione di contributi a fondo perduto alla categoria di B&B non professionali – proroga presentazione istanze e integrazione all'avviso.....	92
CORTE COSTITUZIONALE	
RICORSO 16.05.2022, N. 32.....	97
PARTE II	
Avvisi, Concorsi, Inserzioni	
COMUNE DI AVEZZANO	
Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2022, n. 4. Variante Specifica conseguente alla decadenza vincoli ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001.....	108
COMUNE DI CAMPLI	
Avviso di deposito di adozione della variante al P.R.G.....	110
COMUNE DI GIULIANOVA	
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell'11.04.2022: Variante al P.R.G. per modifiche puntuali e aggiornamento normativo.....	112
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'11.04.2022: Variante al Piano di Recupero dell'Area ex Zuccherificio Sadam in Via Trieste.....	114
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dell'11.02.2022: Variante al Piano di lottizzazione in Zona E2.1 - Comparto 1.....	116
Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 dell'11.02.2022: Variante al Piano di lottizzazione in Zona E2.1 - Comparto 3.....	118
COMUNE DI ROSCIANO	
Graduatoria definitiva bando ERP 1/2021.....	120
E-DISTRIBUZIONE	
RIF: AUT: 2390160. Costruzione di un tratto di linea in cavo aereo e interrato MT 20 KV. nel Comune di Ateleta.....	123
RIF: AUT: 2401568. Ricostruzione della linea MT 20 KV nei Comuni di Gioia dei Marsi, Ortucchio e Lecce nei Marsi.....	125

SNAM RETE GAS

Estratto della Determina n. DPE015/40 del 12.04.2022. Metanodotto: Opere connesse al rifacimento del metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26") – DP 75 bar. Nuovo allacciamento di Cupello 2^ presa DN 100 (4") DP 75 bar. Determina di asservimento ed occupazione temporanea.....128

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

I COMMISSIONE CONSILIARE
BILANCIO, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

RISOLUZIONE 24.03.2022, N. 25

“Iniziative volte al sostegno del Tribunale di Teramo”.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**I COMMISSIONE**

"Bilancio, Affari generali e Istituzionali"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 24 MARZO 2022

Presidente: Fabrizio Montepara
Consigliere Segretario: Guerino Testa

	ASS.		ASS.
ANGELOSANTE A. Simone		MARIANI Sandro	
BLASIOLI Antonio		MONTEPARA Fabrizio	
CIPOLLETTI Marco		PAOLUCCI Silvio	
DI BENEDETTO Americo		PETTINARI Domenico	
D'INCECCO Vincenzo		SANTANGELO Roberto	
DI MATTEO Emiliano	x	SCOCCIA Marianna	
FEBBO Mauro		TAGLIERI Sclocchi Francesco	
MARCOVECCHIO Manuele		TESTA Guerino	
MARCOZZI Sara			

Sono pervenute altresì le deleghe dei Consiglieri: Montepara più delega Di Matteo.

RISOLUZIONE N. 25/Prima Commissione

OGGETTO: "Iniziative volte al sostegno del Tribunale di Teramo"

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 25 del 22 febbraio 2022 a firma del Cons. Pepe recante: "Iniziative volte al sostegno del Tribunale di Teramo"

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Montepara più delega Di Matteo, D'Incecco, Febbo, Marcovecchio, Angelosante, Testa, Marcozzi, Pettinari, Taglieri, Di Benedetto, Paolucci, Mariani, Blasioli, Scoccia e Cipolletti.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- Nel corso della relazione del Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila dello scorso 25 Gennaio, tra le altre cose, è emerso una situazione allarmante riguardo il Tribunale di Teramo circa la carenza di personale amministrativo e di magistrati;
- A titolo di esempio, nella relazione sopra citata, a dimostrazione della necessità di un intervento tempestivo da parte della Politica e delle Istituzioni, è utile citare i seguenti dati statistici che riguardano il Tribunale di Teramo nel quale:
 - ✓ pendono ancora i due terzi dell'arretrato dei processi dell'intero distretto;
 - ✓ vi è il maggior tasso di turn over di magistrati in uscita;
 - ✓ vi è il maggior numero di procedimenti iscritti da più di 10 anni;
 - ✓ i tempi per definire una causa civile superano i 1.000 giorni contro i 296 di Chieti e i 368 di Pescara;
- Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo, che in più occasioni ha denunciato tale situazione, anche sulla scorta della relazione del Presidente della Corte D'Appello dell'Aquila, ha proclamato lo stato di agitazione;
- La decisione di proclamare lo stato di agitazione è stata assunta anche sulla scorta di altre criticità che da tempo affliggono il tribunale di Teramo quali:
 - ✓ la cronica carenza di organico;
 - ✓ un carico di lavoro individuale di ciascun magistrato superiore del 17% rispetto alla media distrettuale;
 - ✓ strutture non adeguate.

Considerato che:

- L'Ordine degli Avvocati di Teramo, come già fatto nel corso dell'incontro avuto lo scorso 6 maggio con la Ministra Marta Cartabia e pur prendendo atto che, successivamente, sono stati assegnati a Teramo 9 nuovi cancellieri (6 in Tribunale e 3 in Procura) ed un nuovo magistrato, rileva che la situazione, ad oggi, resta molto critica;

- A fronte della proposta del Consiglio Giudiziario e del CSM di aumentare di due unità la pianta organica dei magistrati a Teramo, con conseguente e automatica istituzione della sezione penale e l'assegnazione di un presidente di sezione, cosa questa che accelererebbe sicuramente l'andamento dei processi penali, il Ministero ha invece aumentato la pianta organica di una sola unità.

Evidenziato che:

- Anche il Sindaco di Teramo ha sottolineato che l'iniziativa promossa dall'avvocatura è una battaglia che non può e non deve appartenere a una singola categoria ma che deve chiamare a raccolta tutte le istituzioni in quanto le criticità rilevate da chi vive ogni giorno il Tribunale si ripercuotono sulla richiesta di giustizia di cittadini e tessuto economico-produttivo producendo un elevato carico di arretrati e un allungamento dei tempi di definizione dei vari procedimenti.
- Il Consiglio comunale di Teramo, ha approvato un ordine del giorno, presentato dal consigliere comunale Luca Pilotti, e votato all'unanimità, a tutela del tribunale impegnando il Sindaco e la giunta a mettere in campo, per quanto di competenza dell'amministrazione, tutte quelle azioni di supporto alle richieste degli operatori di giustizia.

Ritenuto che:

- I dati del tribunale di Teramo destano grande allarme per il futuro della giustizia nella intera Regione Abruzzo;
- Ogni cittadino e ogni impresa ha diritto a veder soddisfatta la propria domanda di giustizia come altrove e, per questo, è indispensabile, avviare, ogni azione utile, non solo a tutela del lavoro degli avvocati, ma anche a difesa della tenuta del tessuto sociale della provincia teramana.

Tenuto inoltre conto che:

- Il tribunale di Teramo è un presidio di giustizia che oltre a rappresentare un riferimento per la comunità, rappresenta un'unicità nel territorio regionale anche per la possibilità di un dialogo costante e fattivo con la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

Considerato inoltre che:

- Nel proclamare lo stato di agitazione, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, tra le iniziative concrete da assumere, non esclude, ovviamente, quella dell'astensione dalle udienze oltre alle altre ritenute utili a far condividere ai cittadini le giuste rivendicazioni sopra richiamate.

Ritenuto che:

- Le preoccupazioni espresse dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo si ritengono condivisibili.

il Consiglio Regionale,

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA:

- a fare proprio l'appello del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Sindaco di Teramo, di sostenere un'azione condivisa che abbia la finalità di portare avanti una battaglia

istituzionale per risolvere, definitivamente, la cronica carenza di organico che affligge gli uffici giudiziari teramani;

- ad attivarsi, presso il Ministero della Giustizia, al fine di sostenere ogni azione utile che consenta interventi diretti, volti ad assicurare, per il Tribunale di Teramo:
 - il superamento della carenza di magistrati;
 - un incremento di personale amministrativo;
 - l'Istituzione di una Sezione Penale;
 - interventi strutturali.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Guerino Testa



IL PRESIDENTE

Fabrizio Montepara



RISOLUZIONE 15.03.2022, N. 26

“Attivazione azioni di sensibilizzazione nei confronti di Ita per il mantenimento delle tratte di collegamento Pescara/Linate”.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

I COMMISSIONE

“Bilancio, Affari generali e Istituzionali”

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 15 MARZO 2022

Presidente: Fabrizio Montepara

Consigliere Segretario: Guerino Testa

	ASS.		ASS.
ANGELOSANTE A. Simone		MARIANI Sandro	
BLASIOLI Antonio		MONTEPARA Fabrizio	
CIPOLLETTI Marco		PAOLUCCI Silvio	
DI BENEDETTO Americo		PETTINARI Domenico	
D'INCECCO Vincenzo		SANTANGELO Roberto	
DI MATTEO Emiliano	X	SCOCCIA Marianna	
FEBBO Mauro		TAGLIERI Sclocchi Francesco	
MARCOVECCHIO Manuele		TESTA Guerino	
MARCOZZI Sara			

Sono pervenute altresì le deleghe dei Consiglieri: Montepara più delega Di Matteo e Marcovecchio più delega Febbo.

RISOLUZIONE N. 26/Prima Commissione

OGGETTO: “Attivazione azioni di sensibilizzazione nei confronti di Ita per il mantenimento delle tratte di collegamento Pescara/Linate”

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 26 del 15 marzo 2022 a firma dei Cons. Montepara e D’Incecco recante: “Attivazione azioni di sensibilizzazione nei confronti di Ita per il mantenimento delle tratte di collegamento Pescara/Linate”

Udita l’illustrazione del proponente;

Visto l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

all’unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Montepara più delega Di Matteo, D’Incecco, Febbo, Marcovecchio, Angelosante, Testa, Santangelo, Marcozzi, Pettinari, Taglieri, Paolucci, Mariani, Blasioli e Scoccia.

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- in data 4 marzo 2022 è stato audito, in occasione della seduta congiunta della prima e seconda commissione consiliare, il dott. Vittorio Catone in qualità di presidente della SAGA s.p.a.;
- che dall’esito dell’audizione e dal documento rimesso ai commissari è emerso che la tratta storica Pescara-Milano è stata sempre operata da Alitalia con partenza da Pescara la mattina e rientro da Milano la sera; nel 2016 è stata inserita la seconda frequenza con l’orario pomeridiano operata fino al 9 Marzo 2020. Dal 15 ottobre 2021 il servizio è stato trasferito a Ita spa che ha ripristinato il volo pomeridiano, garantendo la tratta dal lunedì al venerdì per due volte al giorno, Pescara/Linate 6.05 e 17.40, Linate/Pescara, 15:45 e alle 22:35, anziché l’unica effettuata dall’Alitalia. Il sabato il collegamento è stato garantito la mattina verso Linate alle 06:05 e la domenica il rientro a Pescara alle 22:35. La compagnia ha, inoltre, effettuato un cambio di aeromobile da un Embraer da 90 posti, a un Airbus da 140 posti, con conseguente aumento della capienza e aggravio dei costi.

Evidenziato che:

- quanto su descritto congiuntamente all’evento pandemico, che ha portato una sensibile riduzione nei mesi di gennaio e febbraio del traffico passeggero su tutte le destinazioni, ha indotto Ita a rivedere la doppia frequenza giornaliera, portando la perdita della flessibilità di collegamento di andata e ritorno in giornata per Milano Linate, infatti ad oggi sul sito di Ita i voli in vendita fino al 28 Marzo sono riscontrabili con due frequenze giornaliere, fatte salve alcune date, mentre dal 29 di Marzo è in vendita una sola frequenza con arrivo da Milano a Pescara alle 15:05 con partenza per Milano da Pescara alle 15:55;

- il secondo collegamento giornaliero con Milano Linate è di particolare importanza per l'Abruzzo, visto che l'aeroporto di destinazione è un hub da cui raggiungere ulteriori destinazioni di carattere internazionale.

Preso atto che:

- in data 22 gennaio, il CdA ha formalizzato la proposta di incentivazione del collegamento Pescara/Milano Linate e viceversa, con una previsione che arriva fino a 3 frequenze giornaliere, su cui al momento Ita non ha ancora dato riscontro;
- la contribuzione per l'attivazione di questa potenziale nuova tratta determinerebbe un impegno finanziario da parte di Saga/Regione di una entità più significativa rispetto ai servizi su Linate;

IL CONSIGLIO REGIONALE
Impegna il Presidente e la Giunta

ad attivare urgentemente ogni iniziativa utile affinché Ita prenda in considerazione le richieste effettuate dal CDA della Saga S.p.a. in data 22 gennaio c.a. ovvero che continui a garantire la doppia frequenza giornaliera dei voli di collegamento Pescara/Linate.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Guepino Testa



IL PRESIDENTE

Fabrizio Montepara



II COMMISSIONE CONSILIARE
TERRITORIO – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

RISOLUZIONE 14.04.2022, N. 38

“Risoluzione per la riclassificazione in strada statale delle strade di collegamento tra strade statali a servizio dei poli turistici della Regione Abruzzo”.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**II COMMISSIONE**

"Territorio, Ambiente e Infrastrutture"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 14 APRILE 2022

Presidente: Manuele Marcovecchio
Consigliere Segretario: Luca De Renzis.

	ASS.		ASS.
BLASIOLI Antonio		FEBBO Mauro	X
CIPOLLETTI Marco		MARCOVECCHIO Manuele	
D'ANNUNTIIS Umberto		QUAGLIERI Mario	
D'INCECCO Vincenzo		SANTANGELO Roberto	X
DE RENZIS Luca		SCOCCIA Marianna	X
DI BENEDETTO Americo		STELLA Barbara	
DI MATTEO Emiliano		PIETRUCCI	

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Marcovecchio più delega Febbo.

RISOLUZIONE N 38/Seconda Commissione

OGGETTO: "Risoluzione per la riclassificazione in strada statale delle strade di collegamento tra strade statali a servizio dei poli turistici della Regione Abruzzo"

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 38 del 14 aprile 2022 a firma dei Cons. Blasioli, Paolucci, Marcovecchio, D'Annuntiis, Di Matteo, Montepara, D'Incecco, De Renzis, Stella recante "Risoluzione per la riclassificazione in strada statale delle strade di collegamento tra strade statali a servizio dei poli turistici della Regione Abruzzo";

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio più delega Febbo, Di Matteo, De Renzis, D'Incecco, D'Annuntiis, Quaglieri, Stella e Blasioli.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il Capo VI, Titolo III, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, individua le funzioni e le competenze amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in tema di viabilità;
- la normativa richiamata, nello specifico, individua le funzioni mantenute in capo allo Stato e quelle conferite in capo alla Regione, disponendo all'art. 101 che le strade ed autostrade già appartenenti al demanio statale in forza dell'art. 822 del Codice civile e non inserite nella rete autostradale e stradale nazionale siano trasferite al demanio della Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 98, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- il D.Lgs. 28 ottobre 1999, n. 461, individua la rete autostradale e stradale di interesse nazionale riportando, all'interno dei singoli allegati, le infrastrutture viarie rimesse alla competenza dello Stato ed affidate ad ANAS s.p.a.;
- il DPCM 21 febbraio 2000 (G.U. 13 giugno 2000, n. 136) recante "Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale", successivamente modificato dai Decreti del Presidente del Consiglio di Ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010 e 20 febbraio 2018 ha individuato la rete stradale di interesse nazionale e d'interesse regionale relativa alle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria;

Premesso altresì che:

- l'art. 1 bis del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 individua la disciplina in tema di modifica della rete autostradale e stradale di interesse nazionale;
- tale modifica è operata, su iniziativa dello Stato o delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;

la modifica della rete autostradale e stradale di interesse nazionale consiste nel trasferimento tra Stato e Regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 5, del Codice della Strada, il quale prevede la distinzione fra strada "statale", "regionale", "provinciale" e "comunale", ed in particolare la lett. a) del comma 6, che fissa una serie di criteri di classificazione delle strade statali in base all'uso e alle tipologie di collegamenti svolti, stabilendo, fra gli altri, che le suddette infrastrutture siano da classificare come tali quando:
 - allacciano alla rete delle strade statali i centri di particolare importanza turistica e climatica.
- allo stato attuale, insistono sul territorio abruzzese strade regionali e provinciali che corrono su percorsi montani di oggettiva importanza sia per i residenti sia perché collegano ad i portanti giacimenti turistici, come tali percorsi da un numero considerevole di autovetture, autobus e moto;
- le oggettive difficoltà sul piano tecnico ed economico, derivanti da una corretta gestione e manutenzione dei suddetti tratti stradali, oggetto di fenomeni atmosferici avversi, di fenomeni di dissesto che hanno talora impedito o ridotto la normale fruibilità del percorso stradale e messo a rischio l'incolumità degli automobilisti che vi transitano e tali da non poter essere affrontate con le poche risorse a disposizione delle province o dei comuni;

Tenuto conto che:

- i sopracitati percorsi stradali spesso connettono tra loro strade statali, la cui importanza è testimoniata proprio da tale classificazione;
- la connessione con le strade statali permette il raggiungimento finale di giacimenti turistici di rilievo nazionale e internazionale;
- ANAS s.p.a. ha evidentemente maggiori capacità economiche a disposizione per far fronte alla gestione e alla manutenzione dei tratti viari e per la programmazione di investimenti per lo sviluppo ed ammodernamento delle medesime infrastrutture;

Visti:

- i requisiti previsti dalla normativa vigente, possesso al quale viene subordinato l'inserimento all'interno della rete stradale di interesse nazionale così come individuata dal D.Lgs. 28 ottobre 1999, n. 461;

tutto ciò premesso

IMPEGNA
il Presidente della Giunta Regionale
Marco Marsilio
e quindi l'assessore competente

- nelle more della prossima procedura di riclassificazione prevista dall'art. 1 bis del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 da sottoporre all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di inserire tra gli altri, nella proposta di riclassificazione, i tratti stradali che svolgono funzione di interconnessione tra due o più strade classificate statali e che connettono tra di loro le strade statali con i giacimenti turistici e turistico religiosi di particolare rilievo per la nostra regione, con preferenza tra queste per le aree interne.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Luca De Renzis



IL PRESIDENTE

Manuele Marcovecchio



V COMMISSIONE CONSILIARE
SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

RISOLUZIONE 17.02.2022, N. 50

“Risoluzione per attivazione postazione 118 nel poliambulatorio di Bazzano – L’Aquila”.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**V COMMISSIONE**

"Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2022

Presidente: Mario Quagliari

Consigliere Segretario: Simone A. Angelosante

	ASS.		ASS.
Angelosante A. Simone		Montepara Fabrizio	
Blasioli Antonio		Pepe Dino	
Cardinali Simona		Pietrucci Pierpaolo	
Cipolletti Marco		Quagliari Mario	
Di Benedetto Americo		Santangelo Roberto	
Febbo Mauro		Scoccia Marianna	
La Porta Antonietta		Smargiassi Pietro	
Marcovecchio Manuele		Stella Barbara	
Mariani Sandro	X	Taglieri Sclocchi Francesco	

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Montepara più delega Carinali.

RISOLUZIONE N. 50/Quinta Commissione

OGGETTO: "Risoluzione per attivazione postazione 118 nel poliambulatorio di Bazzano – L'Aquila"

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 50 del 9 novembre 2021 a firma dei Cons. Di Benedetto, Pietrucci e Santangelo recante: "Risoluzione per attivazione postazione 118 nel poliambulatorio di Bazzano – L'Aquila";

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Quaglieri, Cardinali, La Porta, Montepara, Febbo, Marcovecchio, Angelosante, Santangelo, Smargiassi, Stella, Taglieri, Di Benedetto, Pepe, Blasioli, Pietrucci, Cipolletti e Scoccia.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- Le Linee Guida sul Sistema di Emergenza Sanitaria del Ministero della Sanità n. 1/1996, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996, stabiliscono i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali della Rete dell'Emergenza unitamente ai criteri per il coordinamento delle strutture e degli operatori territoriali ed ospedalieri dei vari livelli di intervento;
- In attuazione delle Linee Guida, le postazioni 118 devono garantire standard temporali di intervento (8 minuti in area urbana e 20 minuti in area extraurbana) fondamentali per portare soccorso in tutte quelle patologie tempo dipendenti (infarto, ictus, ecc.);
- Attualmente il Comune dell'Aquila è dotato di una sola postazione 118 che coincide con la centrale operativa localizzata nel Presidio Ospedaliero San Salvatore e quindi nella zona ovest della Città;
- La grande estensione territoriale del Comune dell'Aquila (467 Km² rispetto ai 150-CH, 34-PE e 152-TE), le difficili condizioni orografiche, la redistribuzione della popolazione residente dopo il sisma 2009 (Progetti Case) e la conseguente inadeguatezza delle infrastrutture stradali, il traffico veicolare intenso in alcune ore della giornata e le avverse condizioni meteorologiche nel periodo invernale determinano che l'attuale postazione 118 non può garantire gli standard temporali di intervento nella zona est della Città dove risiedono circa 30 mila persone oltre i quasi 2.000 occupati dell'esteso nucleo industriale di Bazzano/Monticchio.

Considerato che:

- In Viale dell'Industria nella frazione di Bazzano è presente un poliambulatorio che l'ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, oltre ad utilizzare per erogare diverse prestazioni come visite specialistiche e prelievi ematici, ha individuato anche come centro vaccinale COVID facendolo così diventare punto di riferimento del sistema sanitario per tutto il comprensorio aquilano;
- Tale poliambulatorio si trova effettivamente in una posizione strategica non solo rispetto alla distribuzione della popolazione nel Comune dell'Aquila ma anche rispetto ai Comuni vicini;
- Nell'area del poliambulatorio di Bazzano esistono strutture inutilizzate dove sicuramente possono trovare spazio nuovi servizi e tra questi, appunto, una nuova postazione 118;
- Trenta Associazioni sociali, di volontariato e culturali che sono operative nelle frazioni di Bagno, Pianola, Monticchio, San Gregorio, Onna, Bazzano, Paganica, Tempera, Aragno, Assergi, Camarda, Filetto e Pescomaggiore hanno già promosso iniziative per l'attivazione di una postazione 118 nel poliambulatorio di Bazzano e per il potenziamento dello stesso nell'ambito della riorganizzazione della medicina del territorio che rappresenta uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Considerato che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 702/2011 ed il Decreto del Commissario ad Acta 11/2013 prevedono il parere obbligatorio del CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) sulle proposte di riordino del sistema di emergenza-urgenza.


Preso atto che a seguito del parere del CREA, la Giunta Regionale con la Deliberazione n.660 del 4 novembre 2019 ha approvato l'attivazione di una seconda postazione territoriale 118 con operatività h24 nel Comune di Lanciano.

Il Consiglio regionale**IMPEGNA****Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale Nicoletta Veri**

Ad intraprendere tutte le azioni necessarie per l'attivazione di una seconda postazione territoriale 118 con ambulanza medicalizzata e operatività h12-diurne nel Comune dell'Aquila ed in particolare nel poliambulatorio di Bazzano. Ciò non esclude che, dopo una fase sperimentale basata sulla tipologia degli interventi, si potrebbe convertire in ambulanza con infermiere a bordo "tipo INDIA".

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Simone A. Angelosante

**IL PRESIDENTE**

Mario Quagliari



DELIBERAZIONI

COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO

DELIBERAZIONE 29.04.2022, N. 3

IMMOBILIARE NADIA SrL c/ Comune di Vasto. D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i. - TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 (D.D. n. DPC/257 del 10.12.2020) - Fg. Mappa n. 25, part. n.5654-870. Approvazione finale della variante parziale al PRG per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

dpc@pec.regione.abruzzo.it

dpc032@pec.regione.abruzzo.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO

Ai sensi della Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020

n. 3 del 29.04.2022

OGGETTO: IMMOBILIARE NADIA SrL c/ Comune di Vasto. D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i. - TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 (D.D. n. DPC/257 del 10.12.2020) – Fg. Mappa n. 25, part. n.5654-870. **Approvazione finale della variante parziale al PRG per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza.**

IL COMMISSARIO AD ACTA*Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020*

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **aprile**, la sottoscritta **Dott.ssa Iris Flacco** nata a*omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*), ivi residente in via *omissis* domiciliata per le funzioni in via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara, giusta nomina con **Determinazione Direttoriale n. DPC/257 del 10.12.2020**;

PREMESSO che con **Sentenza n. 424/2012** il TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, accertava l'intervenuta decadenza - per l'inutile decorso del termine quinquennale di efficacia - del vincolo espropriativo (Scuola media di progetto) impresso dal Comune di Vasto con **Delibera di C.C. n. 10 del 28.03.2001**, di approvazione del P.R.G., sul lotto di terreno di proprietà della istante Società IMMOBILIARE NADIA Srl, sito in Località Frutteto della zona Nord dell'abitato di Vasto, censito in Catasto al **Foglio n. 25 con i mappali n. 5654-870** e dichiarava l'illegittimità del silenzio serbato dallo stesso sull'istanza di ripianificazione presentata da essa istante;

PREMESSO altresì che il vigente Piano Regolatore Generale (d'ora in poi PRG) è stato definitivamente approvato definitivamente con **Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2001**;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 13 del TAR Abruzzo, Sezione 1, Pescara, sul ricorso n. 273 del 2012 – n. 00254/2019 REG.PROV.COLL. resa in data 10.01.2020, pubblicata il successivo 13.01.2020, di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Vasto sull'istanza di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della Immobiliare Nadia s.r.l. e di conseguente declaratoria dell'obbligo di provvedere sulla stessa;

RICHIAMATO il **Decreto del Commissario ad acta n. 1 del 10.09.2020** avente ad oggetto: “**IMMOBILIARE NADIA SrL c/ Comune di Vasto. D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i. - TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 – Costituzione e insediamento dell'Ufficio del Commissario ad acta**” con il quale si è provveduto alla costituzione e al conseguente insediamento dell'Ufficio del Commissario ad acta per l'organizzazione e per lo svolgimento delle operazioni relative alla corretta e regolare esecuzione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e di legge, ai sensi di quanto statuito dal TAR Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n. 424/2012 e successive Ordinanze, nominando a tali fini e sino al termine di tutti gli adempimenti di legge e attività tecnico-amministrative necessari e sufficienti ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'On.le Tribunale adito, l'Avv. Roberta Ranieri, con funzione di supporto giuridico all'Ufficio del Commissario ad acta; l' Ing. Luca Iagnemma, con funzione di supporto tecnico all'Ufficio del Commissario ad acta;

EVIDENZIATO che in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati registrati impedimenti oggettivi a svolgere regolarmente le attività di carattere tecnico-amministrativo, come disposto con appositi provvedimenti normativi e regolamentari (Leggi, DPCM, Ordinanze... etc.);

PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Testo Unico dell'edilizia e in considerazione dell'invarianza di volumetria, le particelle oggetto di "rinormazione giurisdizionale" urbanistica non necessitano di parere preventivo, poiché già acquisito in sede di pianificazione generale, giusta Delib. Cons. Comunale n. 10 del 28.03.2001 di approvazione del PRG;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 25.05.2021 del Commissario Ad Acta Delegato ai sensi della Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020, che ha definito i parametri urbanistici di ripianificazione per l'area di proprietà della ditta IMMOBILIARE NADIA srl, censito in Catasto al Fg. n. 25 part.IIe n. 5654 e 870, del Comune di Vasto;

VISTA la relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS: "Verifica di Assoggettabilità (VAS) Ai sensi di Allegato I parte II d.lgs 152/2006 IMMOBILIARE NADIA Srl c/ Comune di Vasto";

CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale 4° Settore - Urbanistica e Servizi Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Vasto n. Settoriale 188 (Racc.Gen. n. 863) del 21/09/2021; che ha escluso, tenuto conto dei pareri pervenuti nella fase di coinvolgimento dei Soggetti con Competenza Ambientale, con provvedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalle successive fasi della Valutazione Ambientale Strategica (artt. da 13 a 18 del D.Lgs.) la variante parziale al P.R.G. avente ad oggetto "Adozione parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza (LR 18/1983 art. 10). Atto di ripianificazione dell'area oggetto di ricorso - Ditta Immobiliare Nadia" di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta delegato n. 1 del 25/05/2021;

RICHIAMATA la Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 03.02.2022 avente ad oggetto: "IMMOBILIARE NADIA Srl. D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i. - TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 (D.D. n. DPC/257 del 10.12.2020) - Fg. Mappa n. 25, part. n.5654-870. Adozione definitiva parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza. (LR 18/1983 Art.10). Atto di ripianificazione dell'area oggetto di ricorso" che ha adottato definitivamente i parametri urbanistico-edilizi seguenti, in variante parziale di ripianificazione del vigente PRG, secondo le modalità di intervento diretto, per l'area di proprietà della ditta Immobiliare Nadia srl, censito in Catasto al Fg. n. 25 part.IIe n. 5654 e 870, del Comune di Vasto:

Unità minima d'intervento UM: coincidente con la proprietà oggetto di ripianificazione;

Modalità di attuazione: Intervento diretto;

Superficie Territoriale ST = Superficie della proprietà oggetto di ripianificazione;

Superficie per opere di urbanizzazione: secondaria U2 di cessione gratuita all'Amministrazione in misura del 35% della ST.

La porzione di area da cedere all'Amministrazione Comunale, potrà essere effettuata a mezzo di Atto unilaterale d'obbligo o strumento equivalente; ogni spesa derivante dalla cessione e dell'atto d'obbligo sarà interamente a carico della ditta.

L'amministrazione può deliberare di monetizzare in maniera sostitutiva la cessione delle superfici in cessione gratuita per le opere di urbanizzazione.

Superficie Fondiaria SF: 65% della ST.

Superficie Utile Netta SUN: 0,50 mq/mq della SF.

USI CONSENTITI:

Usi principali: abitazioni private/abitazioni collettive

Usi complementari: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, servizi collettivi; delegazioni, servizi culturali, centri civici, centri sociali e socio sanitari, ambulatori, mercati, servizi religiosi, verde attrezzato, negozi e botteghe, pubblici esercizi, uffici, studi, ambulatori, laboratori artigianali, attrezzature sportive e ricreative, distributori di carburante e servizi-auto;

Usi complementari massimi consentiti 0,30 mq/mq di SUN.

TIPOLOGIE INTERVENTI AMMESSI

Nuova Costruzione, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Recupero e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.

SUPERFICIE PARCHEGGI

Superficie minima per parcheggi di pertinenza 0,35 mq/mq di SUN.

Minimo un posto auto ogni unità abitativa.

Per le destinazioni d'uso complementari (pubblici esercizi, negozi e botteghe, attrezzature sportive e ricreative) superficie minima a parcheggio 1,00 mq/mq di SUN.

INDICI

Indice di utilizzazione del suolo massimo: 0,50 mq/mq di SF.

Indice di piantumazione minimo: n.30 alberi per ettaro.

Superficie permeabile minima: 0,15 mq/mq di SF.

DISTANZE ED ALTEZZE PER L'EDIFICAZIONE

Altezza massima H: 7,5 m;

Distanza minima dai confini di proprietà: 5 m;

Distanza minima tra gli edifici: 10 m;

Distanza minima dalle strade quelle stabilite dal DM 1444/1968 ed alle disposizioni del D.lgs 285/1992 e del DPR 495/1992.

E' consentito, previo accordo, stipulato e registrato, tra le proprietà confinanti, la costruzione a confine, fermo restando la distanza minima di 10 m tra gli edifici fuori terra.

L'intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione degli allacci alle utenze da prevedere già nella fase di progettazione unitamente alla redazione del planivolumetrico.

CONSIDERATO l'esito della Conferenza dei Servizi, indetta con nota del 25.02.2022, dal Commissario ad Acta delegato, Dott.ssa Iris FLACCO – Dirigente della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio Ambiente in forma decisoria in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che indicava i termini di 45gg per la conclusione del relativo procedimento e che ha visto il parere positivo di conformità con il PTCP provinciale vigente in conclusione rilasciato dalla Provincia di Chieti, giusta nota prot.n. 0005000 del 14.03.2022 (Allegato), ove si dà atto che "...omissis la proposta di variante al PRG relativa "all'Adozione definitiva dei parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area, per l'inutile decorso del termine quinquennale di efficacia del vincolo espropriativo (Scuola media di progetto) impresso dal Comune di Vasto con Delibera di C.C. n. 10 del 28.03.2001, di approvazione del P.R.G., sul lotto di terreno di proprietà della Società IMMOBILIARE NADIA Srl, ubicato in Località Frutteto della zona Nord dell'abitato di Vasto, censito in Catasto al Foglio n. 25 con i mappali n. 5654-870", non confligge, programmaticamente, con gli obiettivi strategici del PTCP, alle prescrizioni e condizioni di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante del presente pronunciamento nonché motivazione ai sensi della L. 241/1990 del testo in vigore";

CONSIDERATO che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, all'atto di insediamento del Commissario ad acta si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento, ai fini del regolare svolgimento di ogni attività esecutiva e valutazione tecnico amministrativa, finalizzati all'ottemperanza a sentenza e nel rispetto dei criteri ivi stabiliti (cfr. su tutte Cons. St. Sez. V, n. 01975/2014 REG.PROV.COLL., n. 00342/2013 REG.RIC.);

RITENUTO di procedere, per tutte le sopra esposte ragioni, in relazione all'area di proprietà della IMMOBILIARE NADIA srl, censita in Catasto al Fg. n. 25 part.lla n. 5654 e 870 del Comune di Vasto, all'approvazione finale della variante parziale al PRG per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza, come da proposta di cui alla deliberazione del Commissario ad acta delegato n.2/2022 e confermando i parametri urbanistici stabiliti nella richiamata deliberazione del Commissario ad acta delegato n.1/2021;

PRECISATO che non sussiste la necessità di procedere all'espletamento delle procedure di trasparenza di cui alla normativa vigente (LR n. 18/1985 e s.m.i. – art. 35 e D.lgs. 267/2000 e s.m.i. – art. 78), anche in considerazione del fatto che la presente proposta di variante parziale al PRG interessa esclusivamente l'area di proprietà della Ditta ricorrente;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'amministrazione Comunale ad esclusione degli oneri comunque connessi e conseguenti le statuizioni contenute nei provvedimenti del TAR Abruzzo;

RITENUTO di dare mandato, sin da ora, ai competenti Uffici comunali di provvedere, nei termini e nelle forme di legge agli eventuali ed ulteriori adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

PRESO ATTO della compatibilità del Commissario ad acta p.t. ad assumere il presente provvedimento, ai sensi della disciplina *ratione materiae* vigente di cui alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18 nonché al T.U.E.L.;

VISTO il **Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327** recante: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e s.m.i., e in particolare l'art. 9;

VISTO il **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e s.m.i. (GU n. 245 del 20-10-2001 - Suppl. Ordinario n. 239);

VISTA la **L.R. 12/04/1983, n. 18** "*Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo*", nel testo in vigore;

RITENUTO di riservarsi l'adozione di ogni altro provvedimento *pro et ut de iure*, per quanto di competenza;

RICHIAMATO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 17.10.2005, n. 31 recante: "*Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 03.03.1999, n. 11 avente per oggetto "*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.*" e s.m.i., ed in particolare l'art. 44, co. 1-quinquies, così come modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 17 ottobre 2005, n. 31;

RILEVATO che non risultano elementi ostativi all'emanazione del presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **PRENDERE ATTO** degli esiti conclusivi della procedura, della Conferenza dei Servizi ed in particolare, del parere positivo di conformità della proposta di variante parziale al PRG con il PTCP provinciale vigente rilasciato dalla Provincia di Chieti, giusta nota prot.n. 0005000 del 14.03.2022, **Allegato** parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
2. di **APPROVARE** in relazione all'area di proprietà della IMMOBILIARE NADIA srl, censita in Catasto al Fg. n. 25 part.ile n. 5654 e 870 del Comune di Vasto, **la variante parziale al PRG per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza, come da proposta di cui alla deliberazione del Commissario ad acta delegato n.2/2022, qui da intendersi, per l'effetto, definitivamente adottata con conferma dei parametri urbanistici e delle modalità di intervento diretto stabiliti nella richiamata deliberazione del Commissario ad acta delegato n.1/2021**, come segue:

Unità minima d'intervento UM: coincidente con la proprietà oggetto di ripianificazione;

Modalità di attuazione: Intervento diretto;

Superficie Territoriale ST = Superficie della proprietà oggetto di ripianificazione;

Superficie per opere di urbanizzazione: secondaria U2 di cessione gratuita all'Amministrazione in misura del 35% della ST.

La porzione di area da cedere all'Amministrazione Comunale, potrà essere effettuata a mezzo di Atto unilaterale d'obbligo o strumento equivalente; ogni spesa derivante dalla cessione e dell'atto d'obbligo sarà interamente a carico della ditta.

L'amministrazione può deliberare di monetizzare in maniera sostitutiva la cessione delle superfici in cessione gratuita per le opere di urbanizzazione.

Superficie Fondiaria SF: 65% della ST.

Superficie Utile Netta SUN: 0,50 mq/mq della SF.

USI CONSENTITI:

Usi principali: abitazioni private/abitazioni collettive

Usi complementari: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, servizi collettivi: delegazioni, servizi culturali, centri civici, centri sociali e socio sanitari, ambulatori, mercati, servizi religiosi, verde attrezzato, negozi e botteghe, pubblici esercizi, uffici, studi, ambulatori, laboratori artigianali, attrezzature sportive e ricreative, distributori di carburante e servizi-auto;

Usi complementari massimi consentiti 0,30 mq/mq di SUN.

TIPOLOGIE INTERVENTI AMMESSI

Nuova Costruzione, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Recupero e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.

SUPERFICIE PARCHEGGI

Superficie minima per parcheggi di pertinenza 0,35 mq/mq di SUN.

Minimo un posto auto ogni unità abitativa.

Per le destinazioni d'uso complementari (pubblici esercizi, negozi e botteghe, attrezzature sportive e ricreative) superficie minima a parcheggio 1,00 mq/mq di SUN.

.

INDICI

Indice di utilizzazione del suolo massimo: 0,50 mq/mq di SF.

Indice di piantumazione minimo: n.30 alberi per ettaro.

Superficie permeabile minima: 0,15 mq/mq di SF.

DISTANZE ED ALTEZZE PER L'EDIFICAZIONE

Altezza massima H: 7,5 m;

Distanza minima dai confini di proprietà: 5 m;

Distanza minima tra gli edifici: 10 m;

Distanza minima dalle strade quelle stabilite dal DM 1444/1968 ed alle disposizioni del D.lgs 285/1992 e del DPR 495/1992.

E' consentito, previo accordo, stipulato e registrato, tra le proprietà confinanti, la costruzione a confine, fermo restante la distanza minima di 10 m tra gli edifici fuori terra.

L'intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione degli allacci alle utenze da prevedere già nella fase di progettazione unitamente alla redazione del planivolumetrico.

3. di **PRECISARE** altresì che non sussiste la necessità di procedere all'espletamento delle procedure di trasparenza di cui alla normativa vigente (*LR n. 18/1985 e s.m.i. – art. 35 e D.lgs. 267/2000 e s.m.i. – art. 78*), anche in considerazione del fatto che la presente proposta di variante parziale al PRG interessa esclusivamente l'area di proprietà della Ditta ricorrente;
4. di **RISERVARSI** l'adozione di ogni altro provvedimento *pro et ut de iure*, per quanto di competenza;
5. di **REDIGERE** il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge, al Sindaco del Comune di Vasto (CH) ai fini della presa d'atto del presente provvedimento da parte degli Organi Collegiali competenti, al Comune di Vasto - Ufficio Urbanistica e Bilancio e Ragioneria e al Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente della Regione Abruzzo, ciascuno per il seguito di competenza;

6. di **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Organo Giudiziario procedente e al legale rappresentate pro tempore della Nadia Immobiliare S.r.l., per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Municipio di Vasto – Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio Comunale e sul BURA della Regione Abruzzo;

L'Ufficio del Commissario ad acta

D.D. n. 1/2020

Ing. Luca IAGNEMMA

Avv. Roberta RANIERI

f.to elettronicamente

IL COMMISSARIO AD ACTA

D.D. n. DPH004/13 del 22.01.2020

Dott.ssa Iris FLACCO

f.to digitalmente

Segue allegato

p ch.p ch.REGISTRO UFFICIALE.U.0005000.14-03-2022



PROVINCIA
DI CHIETI

PRATICA: URB_COM VASTO
FASCICOLO: 53606
Rif. Prot. Provincia 692 del 14.01.2022

Trasmissione via posta elettronica
certificata (PEC):
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le

Al Commissario ad Acta
Giunta Regionale
Dipartimento Territorio – Ambiente

D.D. n. DPH004/13 del 22.01.2020
Dott.ssa Iris FLACCO

Trasmissione via posta elettronica
certificata (PEC):
comune.vasto@legalmail.it

Spett.le

Al Responsabile del Servizio
Urbanistica
del Comune di Vasto
Avv. Stefano Monteferrante

Giunta Regionale d' Abruzzo

OGGETTO: Comune di Vasto - Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 03.02.2022 avente ad oggetto: "IMMOBILIARE NADIA Srl. D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i. - TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 (D.D. n. DPC/257 del 10.12.2020) – Fg. Mappa n. 25, part. n.5654-870. Adozione definitiva parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza. (LR 18/1983 Art.10). Atto di ripianificazione dell'area oggetto di ricorso".

Trasmissione parere di competenza.

Al fine dei consequenziali provvedimenti di competenza, si trasmette in allegato alla presente, il parere espresso in ordine a quanto indicato in oggetto.

Cordialmente.

Il Dirigente del Settore II
Ing. Nicola Pasquini



Firmato digitalmente da:

PASQUINI NICOLA

Firmato il 11/03/2022 15:51

Seriali Certificate:
56264904583562992283605279983097788272

Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SETTORE N. 2

Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale
P.O.: Dott. Arch. Margherita FELLEGGARA
Istruttore Tecnico Direttivo: Dott. Ing. Maria Grazia SECCHI

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380
www.provincia.chieti.it
protocollo@pec.provincia.chieti.it



OGGETTO: Comune di Vasto - Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 03.02.2022 avente ad oggetto: "IMMOBILIARE NADIA Srl. D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i. - TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 (D.D. n. DPC/257 del 10.12.2020) – Fg. Mappa n. 25, part. n.5654-870. Adozione definitiva parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza. (LR 18/1983 Art.10). Atto di ripianificazione dell'area oggetto di ricorso".

Parere di competenza

L'UFFICIO

Richiamate:

1. la Sentenza n. 424/2012 del TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con la quale si accertava l'intervenuta decadenza - per il decorso del termine quinquennale di efficacia - del vincolo espropriativo (Scuola media di progetto) impresso dal Comune di Vasto con Delibera di C.C. n. 10 del 28.03.2001 (approvazione del P.R.G.), su di un lotto di terreno di proprietà della Società IMMOBILIARE NADIA Srl, ubicato in Località Frutteto (zona Nord dell'abitato di Vasto), censito in Catasto al Foglio n. 25 con i mappali n. 5654-870 e si dichiarava l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione Comunale sull'istanza di rinormazione urbanistica di detto lotto;
2. l'Ordinanza n. 13 del TAR Abruzzo, Sezione 1, Pescara, sul ricorso n. 273 del 2012 – n. 00254/2019 REG.PROV.COLL. del 10.01.2020 di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Vasto sull'istanza di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della Immobiliare Nadia s.r.l. e contestuale nomina del Commissario ad acta per l'esecuzione dell'anzidetta sentenza n. 424/2012;
3. la Deliberazione del Commissario ad Acta delegato n. 1 del 25.05.2021 di Adozione dei parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area d'intervento, in ottemperanza alla sentenza di cui sopra ed ai sensi dell'art.10 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore (atto di ripianificazione dell'area oggetto di ricorso);
4. la Deliberazione del Commissario ad Acta delegato n. 2 del 03.02.2022 di Adozione definitiva dei parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza. (LR 18/1983 Art.10) - Atto di ripianificazione dell'area oggetto di ricorso;

Premesso che con nota del Commissario ad Acta delegato, Dott.ssa Iris FLACCO – Dirigente della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio Ambiente, assunta al protocollo dell'Ente in data 25.02.2022 con prot. 383, veniva indetta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 della L.R. 18/83 e all'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di cui trattasi e veniva invitata la Provincia di Chieti a formulare il parere di compatibilità tra l'atto di ripianificazione proposto ed il vigente P.T.C.P.;

Constatato che contestualmente alla predetta nota di indizione della Conferenza dei servizi veniva trasmessa la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

1. la Deliberazione n. 2 del 03.02.2022 del Commissario Ad Acta Delegato;
2. la Deliberazione n. 1 del 25.05.2021 del Commissario Ad Acta Delegato;
3. la Det. n 863 del 21.09.2021 del Comune di Vasto – Provvedimento di Verifica;
4. la Relazione Assoggettività a VAS art.12 DLgs 152/2006;

Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
 Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale
 P.O.: Dott. Arch. Margherita FELLEGGARA
 Istruttore Tecnico Direttivo: Dott. Ing. Maria Grazia SECCHI

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI
 Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380
 www.provincia.chieti.it
 protocollo@pec.provincia.chieti.it

**Preso atto:**

1. degli esiti positivi della fase di deposito e osservazione, svoltasi ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/1983, in relazione alla quale non sono state depositate osservazioni, come rinvenibile dalla lettura della Delibera Commissariale di Adozione Definitiva n° 2/2022;
2. dell'espletamento della procedura di esclusione dalla VAS della variante puntuale in esame, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e smi e delle fasi successive di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.152/2006, giusta Det. del Settore IV - Urbanistica e Servizi - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Vasto n. 863 del 21.09.2021;

Visionata la documentazione tecnico-amministrativa riferita alla ripianificazione dell'area a vincolo decaduto e la relativa disciplina di cui alla Deliberazioni del Commissario Ad Acta Delegato n. 1 del 25.05.2021 e confermata con Deliberazioni del Commissario Ad Acta Delegato n. 2 del 03.02.2022, che impartisce per l'area in esame i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

Unità minima d'intervento UM: coincidente con la proprietà oggetto di ripianificazione;

Modalità di attuazione: Intervento diretto;

Superficie Territoriale ST = Superficie della proprietà oggetto di ripianificazione;

Superficie per opere di urbanizzazione: *secondaria U2 di cessione gratuita all'Amministrazione in misura del 35% della ST.*

La porzione di area da cedere all'Amministrazione Comunale, potrà essere effettuata a mezzo di Atto unilaterale d'obbligo o strumento equivalente; ogni spesa derivante dalla cessione e dell'atto d'obbligo sarà interamente a carico della ditta.

L'amministrazione può deliberare di monetizzare in maniera sostitutiva la cessione delle superfici in cessione gratuita per le opere di urbanizzazione.

Superficie Fondiaria SF: *65% della ST.*

Superficie Utile Netta SUN: *0,50 mq/mq della SF.*

USI CONSENTITI:

Usi principali: *abitazioni private/abitazioni collettive*

Usi complementari: *asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, servizi collettivi: delegazioni, servizi culturali, centri civici, centri sociali e socio sanitari, ambulatori, mercati, servizi religiosi, verde attrezzato, negozi e botteghe, pubblici esercizi, uffici, studi, ambulatori, laboratori artigianali, attrezzature sportive e ricreative, distributori di carburante e servizi-auto;*

Usi complementari massimi consentiti 0,30 mq/mq di SUN.

TIPOLOGIE INTERVENTI AMMESSI

Nuova Costruzione, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Recupero e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.

SUPERFICIE PARCHEGGI

Superficie minima per parcheggi di pertinenza *0,35 mq/mq di SUN.*

Minimo un posto auto ogni unità abitativa.

Per le destinazioni d'uso complementari (pubblici esercizi, negozi e botteghe, attrezzature sportive e ricreative) superficie minima a parcheggio 1,00 mq/mq di SUN.

INDICI

Indice di utilizzazione del suolo massimo: *0,50 mq/mq di SF.*

Indice di piantumazione minimo: *n.30 alberi per ettaro.*

Superficie permeabile minima: *0,15 mq/mq di SF.*



DISTANZE ED ALTEZZE PER L'EDIFICAZIONE

Altezza massima H: 7,5 m;

Distanza minima dai confini di proprietà: 5 m;

Distanza minima tra gli edifici: 10 m;

Distanza minima dalle strade quelle stabilite dal DM 1444/1968 ed alle disposizioni del D.lgs 285/1992 e del DPR 495/1992.

E' consentito, previo accordo, stipulato e registrato, tra le proprietà confinanti, la costruzione a confine, fermo restando la distanza minima di 10 m tra gli edifici fuori terra.

L'intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione degli allacci alle utenze da prevedere già nella fase di progettazione unitamente alla redazione del planivolumetrico.

Valutato che da una lettura puntuale del vigente P.R.G. del Comune di Vasto, approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2001, emerge che, l'area oggetto di ripianificazione urbanistica è destinata a standard con funzione a Scuola Media (disciplinata dall'art. 150 delle NTA del PRG e dalla cartografia tecnica della zonizzazione di cui alla tavola 19.2 scala 1:5000);

Costatato che detta destinazione si estende, parallelamente ed in continuità con l'asse viario, sia a monte che a valle dell'area in esame, fino al Comparto denominato Comprensorio N. 2 e che risultano sussistere, all'interno del perimetro complessivo destinato a standard, due lotti con previsione zona B4 - di completamento da integrare;

Dato atto delle considerazioni e delle motivazioni poste alla base della rinormazione giurisdizionale dell'area, riferibili alla continuità e omogeneità con le predette contermini zone B4 e dei relativi parametri edilizi-urbanistici di riferimento (v. art. 97 delle NTA del PRG – Zona B4 di completamento da integrare - Intervento diretto), in quanto ritenuti, in fase istruttoria commissariale, coerenti ed in linea con le consolidate determinazioni assunte per analoghe aree del Comune di Vasto;

Considerato che per quanto desumibile dalla documentazione tecnico-amministrativa inviata, non appaiono rinvenibili analisi d'inquadramento e di lettura interpretativa del contesto territoriale di riferimento, finalizzate ad individuare le caratteristiche intrinseche e vocazionali delle aree oggetto di rinormazione, rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 1444/1968 – zona B e C (valori di riferimento: superficie coperta preesistente 1/8 della superficie fondiaria e densità territoriale 1,5 mc/mq);

Ritenuto necessario richiamare altresì il Comune all'effettuazione delle necessarie verifiche di cui nell'art. 56 delle N.T.A. del P.T.C.P., con espresso riferimento sia all'incremento del patrimonio edilizio residenziale di cui alla Variante in esame sia al ponderato soddisfacimento delle dotazioni minime a standard (24 mq/ab) (v. valutazioni circa il Bilancio complessivo di Piano, considerando la decurtazione della dotazione delle aree a standard urbanistico del PRG vigente - *istruzione* e la quota relativa all'incremento del carico urbanistico scaturito dalla nuova destinazione in esame). Tale adempimento, in capo al Comune, dovrà essere oggetto di esplicita valutazione in fase prodromica all'approvazione definitiva della presente variante urbanistica;

Valutato inoltre che con riferimento alla prevista possibilità di "*monetizzare in maniera sostitutiva la cessione delle superfici in cessione gratuita per le opere di urbanizzazione*", occorre precisare che l'istituto della monetizzazione può essere utilizzato esclusivamente a seguito di analisi di contesto atta a verificare idonei livelli di infrastrutturazione e attrezzamento

Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
 Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale
 P.O.: Dott. Arch. Margherita FELLEGGARA
 Istruttore Tecnico Direttivo: Dott. Ing. Maria Grazia SECCHI

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI
 Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380
 www.provincia.chieti.it
 protocollo@pec.provincia.chieti.it



delle aree d'intervento nonché una concreta impossibilità al reperimento degli standard in situ. Si ritiene dunque opportuno invitare il Comune a compiere, una ricognizione ed attualizzazione del bilancio urbanistico delle predette aree a standard, ricorrendo allo strumento della monetizzazione solo ed esclusivamente a seguito di constatazione del rispetto dei valori minimi prescritti dalle vigenti leggi in materia e dal P.T.C.P.. In caso di dislocazione o permuta di dette aree a standard, occorrerà altresì valutare l'idoneità delle aree d'atterraggio, secondo il criterio generale della vicinitas (correlazione spaziale e d'interdipendenza con le aree d'intervento);

Precisato che:

1. il pronunciamento di competenza Provinciale viene reso, ai sensi delle vigenti leggi in materia e in particolare dell'art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000, esclusivamente in ordine alla compatibilità della Variante al PRG con i contenuti e gli indirizzi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e che pertanto ogni altra questione di carattere formativo (*giuridico-procedimentale e amministrativo, nonché tecnico-urbanistico riguardo alle verifiche del rispetto dei limiti inderogabili di cui al D.M. n.1444/68*) si reputa debba essere osservata dal Comune, per quanto di esclusiva competenza, nonché a quelle attinenti i vincoli e/o limitazioni del suolo e tutele il cui pronunciamento è affidato ad altri Enti (*vincoli eteronomi di tutela*);
2. trattasi di un intervento di variante puntuale correlato ad un atto adempimentale emesso in ottemperanza a pronunciamenti giurisprudenziali di merito, per cui la scelta conformativa circa l'assetto e la nuova disciplina pianificatoria da attribuire a detta area attiene a questioni valutative di stretta competenza comunale;
3. in relazione alla Circolare prot. 338292/18 del 03/12/2018, emanata dalla Regione Abruzzo, in attuazione della L.R. 32/2015 e L.56/2014, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia *"la Regione esprimerà le proprie valutazioni e considerazioni in relazione ai contenuti, all'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata e alla correttezza del procedimento di formazione dello strumento urbanistico. (...) Restano in capo alle Provincie le sole competenze in ordine all'accertamento di non contrasto dello strumento urbanistico comunale con i contenuti e gli indirizzi dei propri Piani territoriali di Coordinamento"*.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Richiamata la disciplina specifica in materia di espropriazione per pubblica utilità e precisamente: l'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 - *Testo Unico degli espropri*, la L.R. n.11/1999, in particolare l'art. 44, comma 1-quinquies - *Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*, la L.R. 3 marzo 2010, n. 7 - *Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*;

Richiamata inoltre la disciplina in materia urbanistica, quale: il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* e s.m.i.; la L.R. 12/04/1983, n. 18 *"Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo"*, nel testo in vigore;

Visti il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i. e la L.R. 01.10.2013, n. 31, avente per oggetto *"Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013"* e s.m.i.;

Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
 Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale
 P.O.: Dott. Arch. Margherita FELLEGGARA
 Istruttore Tecnico Direttivo: Dott. Ing. Maria Grazia SECCHI

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI
 Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380
 www.provincia.chieti.it
 protocollo@pec.provincia.chieti.it

**È DEL PARERE**

che la proposta di variante al PRG relativa "all'Adozione definitiva dei parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area, per l'inutile decorso del termine quinquennale di efficacia del vincolo espropriativo (Scuola media di progetto) impresso dal Comune di Vasto con Delibera di C.C. n. 10 del 28.03.2001, di approvazione del P.R.G., sul lotto di terreno di proprietà della Società IMMOBILIARE NADIA Srl, ubicato in Località Frutteto della zona Nord dell'abitato di Vasto, censito in Catasto al Foglio n. 25 con i mappali n. 5654-870", non confligge, programmaticamente, con gli obiettivi strategici del PTCP, alle prescrizioni e condizioni di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante del presente pronunciamento nonché motivazione ai sensi della L. 241/1990 del testo in vigore.

Il Dirigente del Settore 2°*Ing. Nicola Pasquini*

Firmato digitalmente da:

PASQUINI NICOLA

Firmato il 11/03/2022 15:50

Seriale Certificato:
56284904583562992283605279983097788272

Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 15.03.2022, N. 143

Decreto 204/2021 - Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno – Decreto 21/2022 – Istanze valutate idonee - Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica. DGR 44/2022 avente ad oggetto: "Approvazione della proposta di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Azienda regionale Attività produttive (ARAP), volto ad istituire una collaborazione reciproca per lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno verde su aree industriali dismesse". Approvazione dello schema di "Manifestazione di Intenti" tra ARAP, Regione Abruzzo e Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo

DGR n. 143 del 15.03.2022

OGGETTO: Decreto 204/2021 - Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno – Decreto 21/2022 – Istanze valutate idonee - Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica.

DGR 44/2022 avente ad oggetto: "Approvazione della proposta di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Azienda regionale Attività produttive (ARAP), volto ad istituire una collaborazione reciproca per lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno verde su aree industriali dismesse".

Approvazione dello schema di "Manifestazione di Intenti" tra ARAP, Regione Abruzzo e Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo.

1



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **15 Marzo 2022**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.
 Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
 Sig. Presidente
 con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Decreto 204/2021 - Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno – Decreto 21/2022 – Istanze valutate idonee - Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica.

DGR 44/2022 avente ad oggetto: "Approvazione della proposta di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Azienda regionale Attività produttive (ARAP), volto ad istituire una collaborazione reciproca per lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno verde su aree industriali dismesse".

Approvazione dello schema di "Manifestazione di Intenti" tra ARAP, Regione Abruzzo e Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che con **Convenzione n. 370/87 del 31 maggio 1988** tra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. Chieti Val Pescara è stata affidata all'A.S.I. la realizzazione dell'opera denominata **Centro Servizi Agglomerato Valle Pescara, progetto n. 335**, con finanziamento di cui alla L. n. 64/1986 – delibera CIPE 19 del 29 dicembre 1987 relativa al I Piano Annuale di Attuazione del Programma Triennale dell'Intervento Straordinario del Mezzogiorno;
- che con successivo **atto n. 1268 in data 27 febbraio 1989**, la Regione Abruzzo ha assentito al Consorzio A.S.I. la concessione per il completamento dell'intervento "Centro Servizi Val Pescara" con finanziamento di cui alla Legge n. 64/1986 – delibera CIPE 3 agosto 1988

relativa al II Piano Annuale di Attuazione del Programma Triennale dell'Intervento Straordinario del Mezzogiorno;

- che l'opera è stata portata a termine e che il rapporto di concessione è stato definito con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 2486 del 10 maggio 1995**;
- che nella **scheda tecnica allegata al progetto Centro Servizi Agglomerato Valle Pescara** si riporta che l'ente attuatore è il Consorzio ASI Chieti Val Pescara, l'ente che deve curare la gestione è il Consorzio ASI Chieti Val Pescara e che si individua la Regione Abruzzo come l'Amministrazione che resta proprietaria dell'intera opera pubblica;

DATO ATTO che, giusta **Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 31 dicembre 1994 e Convenzione a rogito del Notaio Antonio Battaglia di L'Aquila, datata 9 maggio 1995 e con repertorio 89305**, la disponibilità del complesso è stata acquisita dal Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo;

DATO ATTO che la **Convenzione** sopracitata stabilisce:

- **all'art. 1)** è previsto che il Consorzio ASI, con il consenso della Regione Abruzzo, nella sua qualità di concedente dell'opera, concede la piena disponibilità dell'immobile e delle aree individuate al PST quale Concessionario della Regione Abruzzo, immettendolo nel pieno possesso di tutti gli immobili, con la precisazione che *"...è fatta eccezione per una porzione di circa 450 mq da specificarsi in seguito, porzione che rimane in uso gratuito al Consorzio ASI..."*;
- **all'art. 2)**, a fronte degli impegni, è previsto che: *"...il Consorzio PST assume l'obbligo di corrispondere la Consorzio ASI, a titolo di corrispettivo per l'acquisita disponibilità dell'opera e delle aree, l'importo di 1 miliardo di lire (oltre IVA o tasse di registro, nella misura dovuta)..."*;

VISTO il **D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218** – avente ad oggetto il trasferimento alle Regioni della gestione delle opere – il quale, all'**art. 148**, stabilisce che tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse agli enti locali e agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assumere la gestione;

VISTA la **L.R. 8 gennaio 1993, n. 3** che, all'**art. 1**, stabilisce: *"Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 10 gennaio 1986, n. 2, per gli interventi pubblici realizzati e collaudati dalla Cassa per il Mezzogiorno assegnati alla Regione ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, le opere pubbliche realizzate in tutto o in parte con finanziamenti erogati alla Regione Abruzzo a valere sui fondi dell'agenzia per il Mezzogiorno, su quelli Fio e della Comunità economica europea nonché su quelli derivanti da leggi dello Stato, sono trasferite in proprietà all'Ente concessionario ove per questo rivestano carattere strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni esercitate. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo approvati secondo la normativa vigente"*;

VISTA la **D.G.R. n. 1196 del 23 novembre 2005**, con la quale la Regione Abruzzo ha deliberato di:

- esercitare il diritto di preferenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 2/1986, per l'utilizzazione da parte della Regione dell'immobile realizzato con i finanziamenti di cui alla Legge n. 64/1986 e POP 1990/93;
- riacquisire, pertanto, la piena disponibilità dell'immobile suddetto in capo alla regione ... e di autorizzare quindi la Direzione Programmazione Risorse Umane Finanziarie e Strumentali alla definizione di successivi eventuali accordi con il Consorzio PST ed il Consorzio ASI Val Pescara in ordine alla diversa destinazione funzionale dell'immobile ed in relazione agli Accordi già ripassati tra le parti, impegnando gli enti suddetti ad assicurare l'intestazione in

capo alla regione della proprietà delle opere realizzate nell'ambito delle rispettive concessioni, giusta quanto previsto dalle concessioni medesime;

PRESO ATTO, pertanto, che a termini di legge e degli atti di concessione e delle convenzioni di cui sopra, la proprietà degli immobili realizzati in dipendenza di dette concessioni è in capo alla Regione Abruzzo, rimanendo la disponibilità in capo al PST;

TENUTO CONTO del contenzioso pendente presso il **Tribunale di L'Aquila (RG 1958/2019)** instaurato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area CH/PE in liquidazione contro il PST avente ad oggetto: "*declaratoria di risoluzione contrattuale e provvedimenti consequenziali*" della **Convenzione a rogito del notaio Antonio Battaglia di L'Aquila, datata 9 maggio 1995 e con repertorio 89305**, volto a:

- accertare e dichiarare la grave inadempienza da parte del PST rispetto all'obbligazione assunta all'atto della stipula della più volte menzionata convenzione;
- dichiarare la risoluzione di detto negozio giuridico con la conseguente pronta ed immediata riconsegna in suo favore, quale utilizzatore, ovvero alla Regione Abruzzo, quale proprietaria dell'immobile;
- condannare il Consorzio PST al risarcimento del danno per la mancata possibilità di utilizzo da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area CH/PE;

PRESO ATTO dell'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno –Decreto n. 21/2022 a parziale rettifica del Decreto 319 del 30 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo **partecipa alla proposta progettuale** attraverso il Dipartimento Presidenza e con il coinvolgimento degli altri Dipartimenti regionali competenti per materia, giusto **Atto di delega**, sottoscritto dal Presidente Marsilio in data 10/11/2021, a favore del Parco Scientifico e Tecnologico in qualità di Soggetto incaricato della formalizzazione della candidatura dell'idea progettuale inerente l'Avviso pubblico per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, **condividendone i contenuti ed accettando la composizione del partenariato e tutti gli altri elementi relativi all'idea progettuale denominata** "Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro di Eccellenza per la Transizione Ecologica";

DATO ATTO che tra le Istanze valutate idonee ed ammesso alla seconda fase negoziale risulta collocato il Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica;

EVIDENZIATO il Progetto, **in partnership con la Regione Abruzzo**, prevede tra l'altro il recupero della struttura denominata "Centro Servizi Val Pescara", ubicata presso la zona industriale di Chieti la quale consiste in due edifici qualificati come patrimonio immobiliare disponibile della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO, altresì, che l'infrastruttura riqualificata ospiterà un Centro di ricerca internazionale, pensato come un nodo di innovazione, capace di mettere in sinergia le competenze trasversali di Università, partner pubblici e partner tecnologici con un ammontare dell'investimento di quaranta milioni di euro, il quale riveste particolare rilevanza ed interesse strategico per la rivalutazione del territorio della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, in qualità di partner progettuale, intende supportare tale intervento attraverso una manifestazione di intenti volta a rendere definitiva la disponibilità del complesso già in uso dal Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, giusta **Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 31 dicembre 1994** e **Convenzione a rogito del notaio Antonio Battaglia di L'Aquila, datata 9 maggio 1995 e con repertorio 89305**;

TENUTO CONTO dell'**art. 2-bis, comma 3, della L.R. n. 3/1993**, che recita: *“Ove le opere non risultino necessarie e funzionali per alcuna finalità pubblica, il Consiglio regionale, su istanza motivata dell'Ente titolare, può autorizzarne la trasformazione patrimoniale ai fini dell'alienazione o di diverse forme di gestione economica. La Regione ha comunque diritto di preferenza in ordine all'eventuale utilizzazione delle opere stesse per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o di altre attività di rilevante interesse pubblico.”*

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ritiene il Progetto sopramenzionato attività di rilevante interesse pubblico volto alla riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, e **quindi rientrante nella disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 2-bis, comma 3 della L.R. n. 3/1993**;

RITENUTO, pertanto, manifestare il diritto di preferenza in ordine all'eventuale utilizzazione dell'opera sopradescritta per lo svolgimento di attività di rilevante interesse pubblico, riconosciuto dall'**art. 2-bis, comma 3, della L.R. n. 3/1993**, nello specifico per la realizzazione dell'intervento Progetto Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica;

VISTA la **L.R. 29 luglio 2011 n. 23**, rubricata *“Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”*, e, in particolare, l'**art. 1, comma 19**, il quale prevede che: *“considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti”*;

DATO ATTO che, con la **D.G.R. n. 627 del 19 novembre 2011**, la Giunta Regionale ha individuato le direttive dell'iter di liquidazione, attribuendo al Collegio liquidatorio la rappresentanza dell'Ente nonché l'attuazione delle procedure di liquidazione del Consorzio garantendo e preservando l'integrità patrimoniale dell'ente consortile medesimo;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il rispetto delle direttive impartite con il provvedimento giuntale sopracitato, si rende necessario procedere, in via preliminare alla chiusura del contenzioso instaurato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area CH/PE in liquidazione contro il PST avente ad oggetto: *“declaratoria di risoluzione contrattuale e provvedimenti conseguenziali”* della Convenzione a rogito del notaio Antonio Battaglia di L'Aquila, datata 9 maggio 1995 e con repertorio 89305;

VISTO l'atto di transazione ripassato tra il Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti Pescara ed il Parco Scientifico e Tecnologico, allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale, con il quale nel rispetto dell'integrità patrimoniale dell'ente consortile;

- il Consorzio rinuncia al contenzioso pendente presso il Tribunale di L'Aquila (RG 1958/2019) al solo fine di consentire alla *Regione di esercitare il diritto di preferenza in ordine all'utilizzazione dell'opera per lo svolgimento di altre attività di rilevante interesse pubblico*, ai sensi dell'**art. 2-bis, comma 3, della L.R. n. 3/1993**, nello specifico per la realizzazione dell'intervento Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica;

- viene dichiarata la risoluzione della convenzione a rogito del notaio Antonio Battaglia di L'Aquila, datata 9 maggio 1995 e con repertorio 89305, con la conseguente pronta ed immediata riconsegna dell'immobile alla Regione Abruzzo, quale proprietaria;
- viene subordinata tale rinuncia all'approvazione del Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica - da parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale, presentato dal Parco scientifico e Tecnologico;

VISTA la D.G.R. n. 44 del 7 febbraio 2022, con la quale è stata approvata la proposta di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP), volto ad istituire una collaborazione reciproca per lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno verde su aree industriali dismesse;

PRESO ATTO che:

- l'area Parco Scientifico e Tecnologico ospita un impianto pilota industriale collegato al Progetto *“Idrogeno puro da gas naturale mediante reforming a conversione totale”*, attuato da un Consorzio di imprese e Università, nonché due ulteriori Progetti che hanno localizzato nel Parco *“la più completa Piattaforma tecnologica sui processi di produzione e trattamento di idrogeno”*;
- l'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive) rappresenta l'Ente pubblico economico di riferimento per le competenze in materia di attuazione delle previsioni urbanistiche e territoriali dei programmi di riordino territoriale che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 *“Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”*, *svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.*

RITENUTO, pertanto, che l'area Parco Scientifico e Tecnologico è strumentale all'esercizio delle funzioni demandate all'ARAP dalla poc'anzi citata D.G.R. n. 44/2022;

EVIDENZIATO che sussiste una ragione di credito della Regione nei confronti del Parco Scientifico Tecnologico – come da note Regione prot. RA/0084775/21 DPB003 e Parco Scientifico Tecnologico del 18/10/2021 – in ordine al pagamento di indennità di occupazione dell'immobile Centro Servizi Val Pescara; segnatamente la Regione, per effetto dell'abrogazione della Legge di adesione della Regione Abruzzo al Consorzio PST (art. 41 L.R. 41/2007) pretende da quest'ultimo il pagamento della somma di €. 1.374.000, 00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile Centro Servizi Val Pescara fino al 28.02.2021 oltre a €. 9.000,00 per ogni ulteriore mese di utilizzo;

VISTO l'art. 4 del Protocollo d'Intesa di cui alla D.G.R. n. 44/2022, il quale rimanda a successivi atti, accordi, convenzioni, memorandum d'intesa la definizione delle modalità specifiche per l'attuazione dei progetti nelle aree di riferimento che saranno individuate nell'ambito del Tavolo istituito con il Protocollo d'Intesa;

DATO ATTO che il percorso per realizzare la suddetta idea progettuale prevede l'avvio delle necessarie procedure tecnico amministrative per promuovere la riconversione di aree industriali dismesse ed è finalizzato anche a **disciplinare i passaggi della proprietà e disponibilità dell'area Parco Scientifico e Tecnologico, nonché alla definizione delle posizioni debitorie in essere** sull'area Parco Scientifico e Tecnologico ed in capo al Consorzio di Sviluppo Industriale CH/PE;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare, ai sensi dell'**art. 2-bis, comma 3, della L.R. n. 3/1993**, una **Manifestazione di Intenti tra l'ARAP, Regione e Parco Scientifico e Tecnologico**, volta a disciplinare i passaggi della proprietà e disponibilità dell'area, nonché la chiusura delle posizioni debitorie

in essere sull'area Parco Scientifico e Tecnologico ed in capo al Consorzio di Sviluppo Industriale CH/PE;

- di stabilire che il corrispettivo dovuto, sarà determinato a seguito di specifica **perizia di stima** sugli immobili oggetto del trasferimento di proprietà, da parte del Servizio tecnico estimativo dell'Agenzia delle Entrate;
- di subordinare tale accordo all'**approvazione del Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica, da parte dell'Agenzia di Coesione**;

DATO ATTO che il percorso amministrativo sopra individuato è stato delineato congiuntamente con i Dipartimenti "Presidenza", "Risorse", "Territorio – Ambiente", "Sviluppo Economico – Turismo" e con il supporto del Servizio autonomo Avvocatura Regionale, attraverso contatti informali anche via e-mail, e specifici incontri finalizzati a condividerne le modalità e la tempistica;

DATO ATTO che i Direttore dei Dipartimenti "Presidenza", "Risorse", "Territorio – Ambiente" e "Sviluppo Economico – Turismo", condivisa la regolarità tecnico-amministrativa, hanno espresso parere favorevole in relazione alla coerenza del presente provvedimento rispetto agli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

sulla base di puntuale istruttoria svolta dagli uffici competenti, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- 1. DI PRENDERE ATTO** che la Regione Abruzzo partecipa alla proposta progettuale, giusto Atto di delega, sottoscritto dal Presidente Marsilio in data 10 novembre 2021, a favore del Parco Scientifico e Tecnologico in qualità di Soggetto incaricato della formalizzazione della candidatura dell'iniziativa denominata "**Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro di Eccellenza per la Transizione Ecologica**", ricompresa tra le istanze valutate "idonee" ed ammesse alla seconda fase negoziale, nella competente sede ministeriale;
- 2. DI PRENDERE ATTO**, altresì, dell'**atto di transazione ripassato tra il Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti Pescara ed il Parco Scientifico e Tecnologico**, allegato al presente provvedimento giuntale come sua parte integrante e sostanziale, con il quale, nel rispetto dell'integrità patrimoniale dell'ente consortile:
 - a) il Consorzio rinuncia al contenzioso pendente presso il Tribunale di L'Aquila (RG 1958/2019)**, al solo fine di consentire alla *Regione Abruzzo di esercitare il diritto di preferenza in ordine all'utilizzazione dell'opera per lo svolgimento di altre attività di rilevante interesse pubblico*, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della L.R. n. 3/1993, nello specifico per la realizzazione dell'intervento Progetto Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica;
 - b) viene dichiarata la risoluzione della convenzione a rogito del notaio Antonio Battaglia di L'Aquila, datata 9 maggio 1995 e con repertorio 89305**, con la conseguente pronta ed immediata riconsegna dell'immobile alla Regione Abruzzo, quale proprietaria;
 - c) viene subordinata tale rinuncia all'approvazione del Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione**

ecologica - da parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale, presentato dal Parco Scientifico e Tecnologico;

3. **DI DARE ATTO** che il percorso per realizzare la suddetta idea progettuale prevede l'avvio delle necessarie procedure tecnico amministrative per promuovere la riconversione di aree industriali dismesse ed è finalizzato anche a **disciplinare i passaggi della proprietà e disponibilità dell'area Parco Scientifico e Tecnologico, nonché alla definizione delle posizioni debitorie in essere** sull'area Parco Scientifico e Tecnologico in capo al Consorzio di Sviluppo Industriale CH/PE e alla definizione delle posizioni debitorie in capo al Parco Scientifico e Tecnologico nei confronti della Regione, come in premessa descritte, e aventi ad oggetto l'utilizzo degli immobili "Centro Servizi Val Pescara";
4. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'**art. 2-bis, comma 3, della L.R. 3/1993**, lo **schema di Manifestazione di Intenti (ed i suoi allegati tecnici)** tra l'ARAP, Regione e Parco Scientifico e Tecnologico, volta a disciplinare i passaggi della proprietà e disponibilità dell'area, nonché la chiusura delle posizioni debitorie in essere sull'area Parco Scientifico e Tecnologico ed in capo al Consorzio di Sviluppo Industriale CH/PE e la chiusura delle posizioni debitorie in capo al Parco Scientifico e Tecnologico nei confronti della Regione, come in premessa descritte, e aventi ad oggetto l'utilizzo degli immobili "Centro Servizi Val Pescara" – parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **DI STABILIRE** che il corrispettivo dovuto, sarà determinato a seguito di specifica **perizia di stima** sugli immobili oggetto del trasferimento di proprietà, da parte del Servizio tecnico estimativo dell'Agenzia delle Entrate;
6. **DI SUBORDINARE** l'intera procedura amministrativa all'**approvazione del Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica**, da parte della competente Agenzia di Coesione;
7. **DI DARE ATTO** che l'assunzione del presente provvedimento non comporta a nessun titolo oneri finanziari diretti o indiretti a carico del bilancio regionale;
8. **DI DARE ATTO** che il suddetto percorso amministrativo è stato delineato congiuntamente con i Dipartimenti "Presidenza", "Risorse", "Territorio – Ambiente" ed il Servizio autonomo Avvocatura regionale, che condividono – per quanto di loro specifica competenza – l'iter, le modalità e la tempistica;
9. **DI NOTIFICARE** la presente Deliberazione a tutti i **creditori indicati nell'Allegato Tecnico n. 3 alla Manifestazione di Intenti indicata nel punto 2)** del presente dispositivo;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio dei Liquidatori del Consorzio Industriale Chieti – Pescara;
11. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURAT.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: Presidenza (DPA) Risorse (DPB) – Territorio – Ambiente (DPC) - Sviluppo Economico – Turismo (DPH)

SERVIZIO: Ricerca e Innovazione (DPH006) - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032)

UFFICIO: Programmazione e Governance dell'Innovazione (DPH006001)

L'Estensore
Germano De Sanctis

(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale
Emanuela Grimaldi
Fabrizio Bernardini
Pierpaolo Pescara
Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta
Marco Marsilio (Presidente)
Guido Quintino Liris
Nicola Campitelli
Daniele D'Amario

(firmato digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Segue allegato

<p>Consorzio per lo Sviluppo Ind.le Area Chieti-Pescara Interno Prot. N. 0000784 del 04-03-2022 UFF. COLLEGIO DEI LI DIRIGENTE - S.SCLOCCO Categoria 5 Classe 1 Fascicolo</p> 

- 1 -

SCRITTURA PRIVATA di TRANSAZIONE

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di marzo tra:

Il **Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara in liquidazione** (C.F.: 00312170699), in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante Lorella Franciotti, con sede legale in San Giovanni Teatino al Viale Amendola n. 102, uffici siti in Via Raiale, 110/bis-Pescara in prosieguo indicato anche come "*Consorzio*", assistito dall' Avv. Vincenzo Di Lorenzo;

E


La società **Parco Scientifico e Tecnologico D'Abruzzo S.r.l.** (C.F.: 0132880664), in persona del Presidente e legale rappresentante Rolando Luberti (C.F. omissis.....), corrente in Chieti alla Via Mazzolani s.n.c., in prosieguo indicata anche come "*Parco Scientifico*", assistito dall' Avv. Evo Talone;

PREMESSO CHE

- 1) con PEC del Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo inoltrata al Consorzio, del 03/03/2022, acquisita al protocollo del Consorzio n. 773 del 04.03.2022, la Regione Abruzzo ha comunicato che a valere sul bando dell'Agenzia di Coesione decreto 204 del 29.09.2021 ha sostenuto la proposta di candidatura avanzata dal Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo S.r.l. ed approvato con Decreto 319/2021, allegando la documentazione giustificativa, invitando il Consorzio a voler predisporre ogni necessaria e utile azione per rendere il progetto operativo.
- 2) con e-mail integrativa, acquisita al prot. n. 776 del 04.03.2022 del Consorzio della PEC sopracitata, inviata in pari data dal Direttore del Dipartimento della Presidenza della Regione Abruzzo, specifica a questo Consorzio di voler predisporre ogni atto necessario a rendere disponibile il sito per l'utilizzo previsto nel progetto;
- 3) con atto di citazione del 26.06.2019, il cui contenuto qui si abbia per integralmente trascritto, il Consorzio conveniva in giudizio il Parco Scientifico e Tecnologico D'Abruzzo S.r.l. e la Regione Abruzzo innanzi al Tribunale di L'Aquila per ottenere la riconsegna, in proprio favore "*quale legittimo utilizzatore ovvero alla Regione Abruzzo quale proprietaria, del fabbricato denominato «Centro Servizi Val Pescara» sito in località Salvaiezzi, zona industriale di Chieti, e dell'area allo stesso limitrofa*", nonché la condanna del Parco Scientifico "*al risarcimento del danno da illegittima occupazione*

G. S. I. I. CH-PE - Prof. n. 0000785 del 04-03-2022 partenza Cat. 4 Cl. 8

G. S. I. I. CH-PE - Prof. n. 0000785 del 04-03-2022 partenza Cat. 4 Cl. 8



- 2 -

a decorrere dalla data di messa in mora e fino all'effettivo rilascio”;

4) con comparsa dell'11.12.2019, il cui contenuto qui si abbia per integralmente trascritto, si costituiva nel giudizio n. 1958/2019 RGC Tribunale di L'Aquila il Parco Scientifico, il quale contestava che vi fosse stata alcuna inadempienza al medesimo imputabile e concludeva per il rigetto della domanda;

5) la Regione Abruzzo sceglieva di non costituirsi in giudizio e conseguentemente veniva dichiarata contumace;

6) in data 10.11.2021 la Regione Abruzzo ha formalizzato la propria manifestazione di interesse per la candidatura, ai sensi del Decreto n. 204/2021 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, delegando per l'attuazione, unitamente agli altri partner, il Parco Scientifico e tecnologico d'Abruzzo Srl ed accettando la composizione del partenariato e tutti gli altri elementi relativi all'idea progettuale indicata come “Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro di Eccellenza per la Transizione Ecologica”, con durata del progetto di 36 mesi ed ammontare dell'investimento pari ad Euro 40.000.000,00 da realizzare in Chieti alla Via Don Primo Mazzolari snc e, cioè, nell'area sita in località Salvaziezzi della Zona Industriale di Chieti, sede del sopra individuato “Centro Servizi Val Pescara”;

7) il percorso per realizzare la suddetta idea progettuale prevede: a)-la disponibilità, da parte della Regione Abruzzo e dei suoi futuri aventi causa dell'intera area sita in località Salvaziezzi all'interno della Zona Industriale di Chieti; b)-la disponibilità ad individuare forme di indennizzo e/o ristoro da corrispondere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara in liquidazione; c)-la necessità di definire ogni e qualsiasi contenzioso avente ad oggetto la libera disponibilità dell'area interessata dal progetto;

Tutto quanto premesso

le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse sono vere e costituiscono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.
2. Le parti, prendono atto che dalla concreta attuazione della idea progettuale di cui

- 3 -

in premessa deriva la pressoché totale cessazione della materia del contendere oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di L'Aquila rubricato al n. 1958/2019 RGC, atteso che inevitabilmente ne conseguirà da una parte la risoluzione, per volontà congiunta delle parti, della convenzione a suo tempo sottoscritta e, dall'altra, la retrocessione degli immobili de quibus in capo alla Regione Abruzzo, affinché ne disponga in conformità al progetto stesso.

3. Le parti, nello specifico, prendono atto che con il buon esito di detta ipotesi progettuale, da attuarsi nel rispetto del percorso sopra individuato, verrà a cessare l'interesse sotteso al contenzioso in essere, di tal ché le stesse non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione ad ogni e qualsiasi diritto inerente ai fatti in premessa, da intendersi quindi definitivamente transatti.

4. Su tali presupposti pertanto le parti dichiarano di abbandonare il giudizio pendente avanti al Tribunale di L'Aquila e meglio sopra descritto, ex art. 309 cpc, a spese interamente compensate tra le stesse;

5. Ciò nonostante le parti, poiché il presente atto non costituisce novazione dei rapporti esistenti tra le stesse, concordano che il presente accordo deve intendersi risolutivamente condizionato al buon esito dell'idea progettuale "Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo - Centro di Eccellenza per la Transizione Ecologica" di tal ché, laddove la stessa non dovesse aver un buon esito, il presente accordo dovrà intendersi risolto di diritto e le parti saranno libere di agire per il soddisfacimento dei propri interessi.

6. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola contenuta nella Transazione non inficia, né inficerà le altre pattuizioni e le Parti si impegnano reciprocamente sin da ora a sostituire la clausola riconosciuta invalida o inefficace con altra che abbia, per quanto possibile, gli stessi o analoghi effetti, così ristabilendo l'originario equilibrio di interessi.

7. La presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale ognuna delle quali rimane a ciascuna Parte, viene sottoscritta anche dagli Avv.ti Vincenzo Di Lorenzo ed Evo Talone per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti e per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, Legge professionale n. 247/2012.

8. La presente scrittura privata verrà inviata alla Regione Abruzzo affinché ne prenda atto ed assuma le conseguenti deliberazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara 04 marzo 2022

Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara in liquidazione

Il Presidente

Lofella FRANCIOTTI




Parco Scientifico e Tecnologico D'Abruzzo S.r.l.

Il Presidente

Rolando LUBERTI

~~Parco Scientifico e Tecnologico D'Abruzzo S.r.l.
Il Presidente~~




Giunta Regionale d'Abruzzo

per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti e per rinuncia:


per il "Consorzio"

Avv. Vincenzo DI LORENZO



per il "Parco Scientifico"

Avv. Evg. TALONE





MANIFESTAZIONE DI INTENTI

TRA

La REGIONE ABRUZZO - P.Iva 06363391001, rappresentata dal Presidente Marco Marsilio, C.F. *omissis*, in qualità di legale rappresentante, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale di L'Aquila, in Via Leonardo da Vinci n. 6;

E

L'AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARAP) - P.I. 02083310686, rappresentata dal Presidente Giuseppe Savini, C.F. *omissis*, domiciliato per la sua carica e agli effetti del presente atto presso la sede legale di Villanova di Cepagatti (PE), in Via Nazionale SS602;

E

IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO D'ABRUZZO (PST) - P. Iva 01323880664, rappresentato dal Presidente Rolando Ruberti, C.F. *omissis*, domiciliato per la sua carica e agli effetti del presente atto presso la sede legale di Chieti, in località Salvaiezzi;

Premesso che la Regione Abruzzo:

- partecipa alla proposta progettuale denominata "Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro di Eccellenza per la Transizione Ecologica", giusto Atto di delega, sottoscritto dal Presidente Marsilio in data 10/11/2021, a favore del Parco Scientifico e Tecnologico in qualità di Soggetto incaricato della formalizzazione della candidatura dell'idea progettuale inerente l'Avviso pubblico per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, condividendone i contenuti ed accettando la composizione del partenariato;
- con DGR N. del avente ad oggetto: "Decreto 204/2021 - Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno – Decreto 21/2022 – Istanze valutate idonee - Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica – DGR 44/2022 avente ad oggetto: "Approvazione della proposta di



Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Azienda regionale Attività produttive (ARAP), volto ad istituire una collaborazione reciproca per lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno verde su aree industriali dismesse". Approvazione dello schema di Manifestazione di Intenti tra ARAP, Regione Abruzzo e Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo", ha inteso disciplinare i passaggi della proprietà e disponibilità dell'area Parco Scientifico e Tecnologico, nonché alla chiusura delle posizioni debitorie in essere sull'area Parco Scientifico e Tecnologico ed in capo al Consorzio di Sviluppo Industriale CH/PE;

Premesso che l'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP):

- è costituita ai sensi dell'art. 1, co.1 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23;
- è un Ente Pubblico Economico ed agisce in base all'art. 36 della Legge n. 317/1991;
- ai sensi della dell'art. 1, comma 3, della L.R. 29 luglio 2011, n.23, dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo ed ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 2009 è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Sangro e Vastese;
- con la D.G.R. 44 del 7 febbraio 2022, ha aderito al Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Azienda regionale Attività produttive (ARAP), volto ad istituire una collaborazione reciproca per lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno verde su aree industriali dismesse;
- la sua missione consiste nel promuovere e contribuire alla crescita competitiva delle imprese in Abruzzo, prestando il proprio supporto alle aziende private ed agli Enti Pubblici, anche nella predisposizione di progetti di innovazione e nell'assistenza per l'accesso a tutti i finanziamenti (regionali, nazionali ed europei);
- è l'Ente pubblico regionale di riferimento per le competenze in materia di attuazione delle previsioni urbanistiche e territoriali dei programmi di riordino territoriale, nello sviluppo, la valorizzazione, la gestione delle Aree produttive abruzzesi.

Premesso che il Parco Scientifico e Tecnologico (PST):

- ospita un impianto pilota industriale collegato al Progetto "Idrogeno puro da gas naturale mediante reforming a conversione totale", attuato da un Consorzio di imprese e Università, nonché due ulteriori Progetti che hanno localizzato nel Parco "la più completa Piattaforma tecnologica sui processi di produzione e trattamento di idrogeno";
- ha partecipato all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione



nel Mezzogiorno –Decreto n. 21/2022 a parziale rettifica del Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021;

- che tra le Istanze valutate idonee ed ammesso alla seconda fase negoziale risulta collocato il Progetto Nuovo Parco scientifico e Tecnologico d'Abruzzo – Centro d'eccellenza per la transizione ecologica;
- il progetto, in partnership con la Regione Abruzzo, prevede il recupero della struttura denominata Parco Scientifico e Tecnologico che si trova presso la zona di Chieti, un edificio realizzato oltre trent'anni fa, mai completato ed in stato di pesante degrado;
- che l'infrastruttura riqualificata ospiterà un centro di ricerca internazionale, pensato come un nodo di innovazione, che metta in sinergia le competenze trasversali di Università, partner pubblici e partner tecnologici con un ammontare dell'investimento di quaranta milioni di euro, il quale riveste particolare rilevanza ed interesse strategico per la rivalutazione del territorio della Regione Abruzzo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Manifestazione di Intenti.

Articolo 1 Finalità

1. La presente Manifestazione di Intenti è finalizzata:
 - a) ad avviare tutte le necessarie procedure tecnico amministrative per promuovere la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili;
 - b) a disciplinare i passaggi della proprietà e disponibilità dell'area Parco Scientifico e Tecnologico;
 - c) alla chiusura delle posizioni debitorie in essere sull'area Parco Scientifico e Tecnologico ed in capo al Consorzio di Sviluppo Industriale CH/PE;
2. La presente Manifestazione di Intenti è subordinata all'approvazione ed al relativo finanziamento del Progetto “Nuovo Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo – Centro d’eccellenza per la transizione ecologica”, da parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale di cui all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la



creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno – Decreto n. 21/2022 a parziale rettifica del Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021.

Articolo 2 **Impegni delle parti**

1. Al fine di dare attuazione alle finalità della presente Manifestazione di Intenti:
 - a) la Regione Abruzzo si impegna esclusivamente a realizzare tutti gli atti ed i passaggi amministrativi necessari per trasferire in proprietà all'ARAP (P.I. 02083310686) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis, comma 3, L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 - le aree site in Chieti, località Salvaiezzi (analiticamente evidenziate nell'allegato tecnico n. 1, con tratteggio verde delimitante le “aree ricomprese nei decreti di esproprio”), nonché le opere finanziate con risorse pubbliche che insistono sulle stesse, denominate “Parco Scientifico e tecnologico” (analiticamente specificate nell'allegato tecnico n. 2, riportante la visura del Catasto fabbricati del Comune di Chieti); il trasferimento dei beni sarà effettuato nello stato di fatto e di diritto attuale, come risultate dalla comunicazione prot.n. 785 del 04/03/2022 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti Pescara (allegata al presente atto), con la quale il suddetto Consorzio comunica, l'avvenuta transazione stragiudiziale con il Parco Scientifico e Tecnologico, con riferimento al contenzioso pendente presso il Tribunale di L'Aquila RG 1958/2019, nonché le posizioni creditorie di terzi insistenti a vario titolo sui beni immobili di cui agli allegati tecnici 1 e 2 (analiticamente specificate nell'allegato tecnico n. 3);
 - b) l'ARAP (P.I. 02083310686) si impegna a trasferire in proprietà al PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO D'ABRUZZO (PST) - P. Iva 01323880664 - le predette aree acquisite dalla Regione Abruzzo, site in Chieti, località Salvaiezzi (analiticamente specificate nell'allegato tecnico n. 1), nonché le opere che insistono sulle stesse, denominate “Parco Scientifico e tecnologico” (analiticamente specificate nell'allegato tecnico n. 2), a fronte di un corrispettivo determinato a seguito di specifica perizia di stima sugli immobili oggetto del trasferimento di proprietà, da parte del Servizio tecnico estimativo dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) il Parco Scientifico e Tecnologico (PST) - P. Iva 01323880664, si impegna ad impiegare il corrispettivo come sopra determinato, prioritariamente al soddisfacimento delle posizioni creditorie di terzi insistenti a vario titolo sui suddetti beni (analiticamente specificate nell'allegato tecnico n. 3); il PST, nella



realizzazione di tale operazione, si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata dal quale risultino tutte le posizioni creditorie soddisfatte. Qualora il corrispettivo dovuto non fosse capiente rispetto all'ammontare complessivo delle posizioni creditorie di cui all'allegato tecnico n. 3, il PST procederà al soddisfacimento delle posizioni creditorie in misura proporzionale; qualora invece, il corrispettivo pattuito risulti eccedente, tale eccedenza sarà trasferita all'ARAP, al fine di costituire un apposito fondo per la realizzazione di investimenti ai sensi dell'art. 2-bis, comma 4, L.R. 8 gennaio 93, n. 3. Il Parco Scientifico e Tecnologico si impegna, altresì, a definire con la Regione Abruzzo la vicenda avente ad oggetto le posizioni debitorie, inerenti all'utilizzo degli immobili "Centro Servizi Val Pescara", come da ultimo, evidenziato nella nota prot. RA/0084775/21 DPB003 del 04/03/2021.

Articolo 3

Entrata in vigore, durata della Manifestazione di Intenti

1. La presente Manifestazione di Intenti entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata fino al termine delle attività programmate dalle Parti; potrà essere, parzialmente modificata o prorogata, solo d'intesa tra le parti.
2. Tutte gli impegni assunti dalle parti con la presente Manifestazione di Intenti, sono subordinati all'approvazione ed al relativo finanziamento del Progetto di cui all'art. 1, comma 2 del presente atto e decadono automaticamente in caso di mancata approvazione da parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale, con riferimento all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno – Decreto n. 21/2022 a parziale rettifica del Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021.

Articolo 4

Impegno economico

1. Il presente atto non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico del bilancio regionale e dell'ARAP.
2. Il Parco Scientifico e Tecnologico (PST) - P. Iva 01323880664, si impegna ad impiegare il corrispettivo dovuto - determinato a seguito di specifica perizia di stima sugli immobili oggetto



del trasferimento di proprietà, da parte del Servizio tecnico estimativo dell'Agenzia delle Entrate - secondo quanto indicato all'art. 2 comma 1 lettera c) del presente atto.

Articolo 5 Responsabili delle attività

1. Le Parti si impegnano a designare un proprio referente successivamente alla sottoscrizione del presente atto. L'eventuale sostituzione del referente designato di una Parte dovrà essere comunicata alle altre Parti per iscritto.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività, i referenti potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività, che si rendano opportuni e necessari per il miglior esito delle attività stesse o che derivino dalla natura dei risultati conseguiti.

Articolo 6 Riservatezza

1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi le informazioni e a non utilizzare le stesse per scopi diversi da quelli previsti dal presente Atto, senza il preventivo consenso scritto.
2. Le informazioni potranno essere divulgate a terzi al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dal presente Atto.
3. Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Atto, o acquisite durante lo svolgimento dello stesso, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Articolo 7 Clausole finali e foro competente per le controversie

1. Le parti danno atto che, nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà essere data pubblicità al presente Atto mediante comunicati stampa online, sui propri siti istituzionali e pagine social ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Atto al di fuori di quelle effettuate in forma scritta dalle Parti.
3. Il presente Atto è disciplinato dalla legge italiana.
4. Per qualsiasi controversia relativa al presente Atto, il Foro di competenza è quello di L'Aquila.



Articolo 8 Trattamento dei dati personali

1. Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali raccolti in esecuzione del presente Atto nel rispetto del Reg. UE 2016/679 GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii..

Articolo 9 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Protocollo dovranno essere formulate per iscritto (trasmesse a mezzo PEC) ai seguenti indirizzi:
 - a) **Regione Abruzzo:** presidenza@pec.regione.abruzzo.it; dph@pec.regione.abruzzo.it;
 - b) **Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP):** arapabruzzo@pec.it;
 - c) **Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo (PST):** psta@pec.it.

Letto, approvato e sottoscritto,
L'Aquila, / / 2022.

Per la **REGIONE ABRUZZO**
il Presidente *Marco Marsilio*

Per l'**AZIENDA REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARAP)**
il Presidente *Giuseppe Savini*

Per il **PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO D'ABRUZZO (PST)**
il Presidente *Rolando Luberti*

DELIBERAZIONE 27.05.2022, N. 270

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024: Piano del Fabbisogno annualità 2022 ed aggiornamento dotazione organica.

DGR n. 270 del 27.05.2022

OGGETTO: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024: Piano del Fabbisogno annualità 2022 ed aggiornamento dotazione organica.

1



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **27 Maggio 2022**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024: Piano del Fabbisogno annualità 2022 ed aggiornamento dotazione organica.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare:
 - l'art. 4, che stabilisce che *“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare...”*;
 - l'art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 e s.m.i., che prevede, ai commi 1, 2 e 3:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- l'art. 6 ter, che stabilisce: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;
- l'art. 30, circa il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ed in particolare il comma 2 bis, secondo cui “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”, nonché il comma 2 sexies, a norma del quale “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;
- l'art. 33, i cui commi 1 e 2 prevedono che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;
- l'art. 35, comma 4, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

SPECIFICATO che l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i., come modificato, da ultimo, dall' art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla L. n. 113 del 6.8.2021, prevede che “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre

2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, che ha introdotto lo strumento del “Piano Integrato di attività e organizzazione”, secondo cui “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

PRECISATO:

- che, a norma del comma 2 dello stesso articolo, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro, “c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) , assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”;
- che in base al comma 6-bis “In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. RA/85390/22 del 4.3.2022 si è richiesto alla Direzione Generale, ai Dipartimenti e Servizi Autonomi nonché all' Agenzia Regionale di Protezione Civile di comunicare eventuali situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ex art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e che tale ricognizione ha dato esito negativo per tutte le indicate strutture;

DATO ATTO inoltre che presso l'Amministrazione non risultano scoperture di disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. nonché di personale appartenente alle altre categorie protette ex art. 18 della stessa legge;

RILEVATO che le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” dell'8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che “... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2);

b) che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3);

c) che “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i ed in particolare:

il comma 557: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinvii contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

il comma 557-bis: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

il comma 557-ter: “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il comma 557-quater: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con Legge 30.7.2010 n. 122: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...”;
- l'art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge 11.8.2014 n. 114, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge 28.3.2019 n. 26, ed in particolare il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall'anno 2018, l'utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, consentendo altresì “il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;
- il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l'art. 33, che recita: “...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

- il D.M. 3.9.2019, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

SPECIFICATO che il succitato D.P.C.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definito all'art. 2 del D.P.C.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

- Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: **11,5** per cento;

VISTO l'art. 5 del medesimo D.P.C.M. 3.9.2019, a norma del quale “*In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*”;

RICHIAMATE le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18.12.2019;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 5.12.2019 n. 40, come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 1 del 20.1.2021 (Legge di stabilità regionale 2021), con decorrenza 1.1.2021, secondo cui:

“1. *Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.*

2. *Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

2-bis. *Le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.*

2-ter. *La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio";*

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. RA/58324/22 del 15.2.2022, di richiesta al Servizio Personale dei dati di propria competenza per l'elaborazione del Piano e le note di riscontro prot. n. 62513/22 del 17.2.2022, prot. n. 82375/22 del 3.3.2022, e prot. n. 105332/22 del 17.3.2022;
- la nota prot. n. RA/58278/22 del 15.2.2022, di richiesta al Servizio Bilancio - Ragioneria dei dati di propria competenza per l'elaborazione del Piano e la nota di riscontro prot. n. RA/86992/DPB014 del 7.3.2022;
- la certificazione degli investimenti realizzati nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi 495 bis e 495 ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, commi da 833 a 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, sostitutiva del precedente pareggio di bilancio;
- la nota prot. n. RA/106728/22 del 17.3.2022, di richiesta al Consiglio Regionale dell'Abruzzo dei dati attinenti alla relativa spesa del personale, ai sensi della L.R. n. 40 del 5.12.2019 e s.m.i., e le note di riscontro ns. prot. n. 109112/22 del 21.3.2022 e ns. prot. n. 157060/2022/22 del 21.4.2022, come ulteriormente precisata dalla comunicazione prot. n. 201250 del 23.5.2022;

RICHIAMATA la DGR n. 719/2020, rubricata *Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020* con la quale:

- si è dato atto della spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta sia dalla Giunta Regionale che dal Consiglio Regionale nell'anno 2009, pari ad € 12.820.365,77 come da tabella di cui all'All. D) al presente atto;
- si è fissato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L.R. 40/2019, per le annualità 2020, 2021, 2022, il limite di spesa per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, nei seguenti limiti:
 - € 4.870.205 per la Giunta Regionale;
 - € 2.766.940 per il Consiglio Regionale;
 - fermo restando il necessario rispetto per le annualità indicate dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296

PRESO ATTO:

- delle Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 171/2021, rubricata *"Determinazione spazi assunzionali lavoro flessibile ai sensi della L.R. 25/20"*, e n. 23/2022, rubricata *"Attestazione rispetto disposizioni del comma 557, art. 1 della Legge 296/2006"*;
- della nota prot. 109112/22 del 21.3.2022 e della nota prot. 157060 del 21.4.2022 del Consiglio Regionale (come ulteriormente precisata dalla comunicazione prot. n. 201250 del 23.5.2022) con la quale, da ultimo, si specificano i dati relativi alla previsione di spesa per

il personale a tempo determinato per l'anno 2022, come da tabella di cui all'All. D) al presente atto;

RITENUTO pertanto di dover autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L.R. 40/2019, per l'annualità 2022, la spesa per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile del Consiglio Regionale come da Allegato D), fermo restando il necessario rispetto dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che il limite di spesa di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 è individuato come specificato nel succitato Allegato D);

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 853 del 27.12.2019, recante “*Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021: piano del fabbisogno annualità 2019 ed aggiornamento dotazione organica*”;
- la D.G.R. n. 719 del 17.11.2020, recante “*Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020*”;
- la D.G.R. n. 804 dell'11.12.2020, recante “*DGR 853 del 27 dicembre 2019 – Approvazione Job Description – Specifica su riserve*”;
- la D.G.R. n. 868 del 29.12.2020, recante “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022: piano del fabbisogno annualità 2020 ed aggiornamento dotazione organica*”;
- la D.G.R. n. 461 del 20.7.2021, come integrata e modificata dalle D.G.R. n. 594 del 20.9.2021, n. 680 del 22.10.2021, n. 840 del 17.12.2021 e n. 900 del 29.12.2021, recante il *Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, Piano del fabbisogno annualità 2021 e le relative modifiche ed integrazioni*;
- la D.G.R. n. 339 del 3.6.2021, recante “*D.G.R. n.853 del 27.12.2019 “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021: piano del fabbisogno annualità 2019 ed aggiornamento dotazione organica”. Atto di indirizzo in merito all'attuazione del Piano per il profilo professionale di Collaboratore Autista Cat. B1*”;

VISTE:

- la D.G.R. n. 97 del 25.2.2022, recante “*Piano delle Prestazioni 2022 – 2024 annualità 2022 – redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) – stralcio relativo alla Performance - approvazione*”;
- la D.G.R. n. 74 del 14.02.2022, avente ad oggetto: “*Art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. e artt. 42 e 48 del D. Lgs. 11.4.2006 n. 198 e s.m.i. Piano Triennale delle Azioni Positive 2022 – 2024*”;
- la D.G.R. n. 9 del 13.1.2022, recante “*Approvazione Disciplinare in materia di lavoro agile della Giunta Regionale d'Abruzzo e relativa documentazione*”;

RICHIAMATA la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l'art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

VISTI:

- l'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i., che dispone una riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, pari al “*30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni*”

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni...”;

- l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede: “Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti...”;

RICHIAMATI:

- l'art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”;
- l'art. 1, commi 147 e segg. della Legge n. 160 del 27.12.2019 e s.m.i., che prevede che “I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati”;

PRESO ATTO:

- che sono state indette le procedure di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno per i seguenti profili:
 - Specialista Amministrativo Cat. D1
 - Specialista Economista Cat. D1
 - Specialista Informatico Cat. D1
 - Specialista Farmacista Cat. D1
 - Specialista Agronomo Cat. D1
 - Assistente Amministrativo Cat. C
 - Assistente Contabile Cat. C
 - Assistente Informatico Cat. C
 - Assistente Tecnico Cat. C
 - Collaboratore Specializzato Amministrativo Cat. B3
 - Collaboratore Specializzato informatico Cat. B3;

PRESO ATTO inoltre, in merito alle citate procedure, dei seguenti provvedimenti:

- Determinazioni n. 07/DPB010, n. 08/DPB010, n. 09/DPB010, n. 10/DPB010, n. 11/DPB010, n. 12/DPB010 e n. 13/DPB010, tutte dell'8.2.2022, e n. DPB010/34 del 11.03.2022, con cui

sono state approvate le graduatorie finali rispettivamente relative ai seguenti profili: Collaboratore Specializzato Informatico, Collaboratore Specializzato Amministrativo, Assistente Informatico, Assistente Tecnico, Assistente Contabile, Assistente Amministrativo, Specialista Agronomo e Specialista Farmacista;

- Determinazioni n. 52/DPB010 del 28.4.2022 e n. 58/DPB010 del 6.5.2022, con cui sono state approvate le graduatorie finali rispettivamente del profilo di Specialista Informatico e del profilo di Specialista Amministrativo;

DATO ATTO che sono in corso le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno dei vincitori e lo scorrimento degli idonei delle suddette graduatorie, in attuazione delle previsioni del Piano 2021, come da Allegato F della D.G.R. n. 461/2021 e s.m.i., nelle more della definizione delle ulteriori procedure concorsuali;

RITENUTO di prevedere, nei limiti delle risorse utilizzabili relativamente alle cessazioni dell'anno 2021, l'ulteriore scorrimento di alcune delle graduatorie sopra richiamate, come specificato nell'Allegato B), prevedendo la riserva di legge obbligatoria ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i. e quella facoltativa ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, in particolare quanto al sistema di classificazione ed ai profili professionali;

PRESO ATTO che la Direzione Generale, il Dipartimento Agricoltura ed il Dipartimento Sanità hanno manifestato l'esigenza di figure professionali specialistiche (Specialista Tecnico Sanitario, Specialista Statistico, Specialista Veterinario, Specialista Giornalista e Specialista Ispettore Fitosanitario, tutti di Cat. D1), in ordine ad alcune delle quali sono state elaborate le seguenti schede descrittive delle attività – *job description*:

- Specialista Giornalista Cat. D1;
- Specialista Ispettore Fitosanitario Cat. D1;
- Specialista Veterinario;

che si ritiene di poter approvare, rimandando a successivi atti l'adozione delle ulteriori schede descrittive;

RILEVATO che sono stati attivati comandi di personale da altre Amministrazioni nei limiti della percentuale dei posti messi a concorso prevista dalla D.G.R. n. 868/2020;

SPECIFICATO che nell'Allegato B al Piano Triennale del Fabbisogno 2021 di cui alla D.G.R. n. 461 del 20.7.2021, come sopra integrata e modificata, è stata prevista la copertura di n. 34 posti attraverso procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i di personale in comando presso l'Amministrazione;

PRESO ATTO:

- della nota Circolare prot. n. RA0366869/21/DPB010 del 14.9.2021, con cui sono state dettate direttive per le procedure di mobilità volontaria per i soggetti già in comando presso la Giunta Regionale d'Abruzzo;
- della Determinazione n. DPB010/195 del 29.12.2021, avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 - 2023: Piano del Fabbisogno annualità 2021 ed aggiornamento dotazione organica. Mobilità ex art. 30 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. Immissione nel ruolo regionale di n. 34 unità di personale di altre Pubbliche Amministrazioni già in comando presso la Giunta Regionale d'Abruzzo", come rettificata dalla Determinazione n. DPB010/2 dell'11.1.2022;

DATO ATTO che nella suddetta procedura sono pervenute domande in numero superiore rispetto ai n. 34 posti previsti nel Piano, per cui risultano istanze non tradotte in mobilità;

RITENUTO di attivare per le suddette figure professionali, provenienti da altre Amministrazioni ed attualmente ancora in posizione di comando presso l'Ente, le procedure di mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., portando a compimento il percorso avviato con la nota Circolare prot. n. RA0366869/21/DPB010 del 14.9.2021, secondo gli elenchi approvati con le Determinazioni n. DPB010/195 del 29.12.2021 e n. DPB010/2 dell'11.1.2022, prevedendo altresì l'ingresso in mobilità, in base alla succitata normativa, di n. 1 Specialista Tecnico Sanitario Cat. D1 in posizione di comando, il cui profilo non era stato ricompreso nel precedente avviso;

PRECISATO:

- che la pianificazione per l'anno 2022 deve essere funzionale alla soddisfazione delle specifiche esigenze di efficienza, economicità e qualità dei servizi regionali, tradotte anche in specifici obiettivi, tanto che è ravvisabile uno stretto collegamento tra piano dei fabbisogni e piano pluriennale delle attività e della *performance*;
- che in coerenza con le assunzioni già programmate e avviate in esecuzione delle DGR n. 853 del 27.12.2019, n. 868 del 29.12.2020 e n. 461 del 20.7.2021 e s.m.i., il piano dei fabbisogni, per l'anno 2022, può essere determinato come riportato negli Allegati **A) e B)**;

RITENUTO di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all'art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.l. n. 78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D)** della presente Deliberazione;

DATO ATTO che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

- Allegato A) "Dotazione organica";
- Allegato B) "Piano assunzionale 2022 – Assunzioni a tempo indeterminato";
- Allegato C) "Costo della dotazione organica";
- Allegato D) "Verifica dei limiti di spesa anno 2022";
- Allegato E) "Calcolo cessazioni comprensivo delle categorie protette";
- Allegato F) "Piano assunzionale 2022 - tempo determinato";
- Allegato G) "Schede *job description*";

SPECIFICATO che sul Piano è stata data informativa alle OO.SS., come da richiesta inoltrata al competente Servizio Personale – DPB011 con nota prot. n. RA0158824/22 del 22.4.2022, e che sullo stesso si è tenuto apposito confronto in data 17.5.2022, conclusosi con l'impegno reciproco delle parti di rivedere, in caso, la presente programmazione sulla scorta di ulteriori analisi;

DATO ATTO che la Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento ed altresì che il Direttore, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti allegati:

- Allegato A) “Dotazione organica”;
- Allegato B) “Piano assunzionale 2022 – Assunzioni a tempo indeterminato”;
- Allegato C) “Costo della dotazione organica”;
- Allegato D) “Verifica dei limiti di spesa anno 2022”;
- Allegato E) “Calcolo cessazioni comprensivo delle categorie protette”;
- Allegato F) “Piano assunzionale 2022 - tempo determinato”;
- Allegato G) “Schede *job description*”;

tutti costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. Di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d’Abruzzo alla data dell’1.1.2022, come riportata nell’Allegato **A**);
3. Di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell’Allegato **B**), così come dettagliatamente indicato per categoria e per profilo, attraverso nuove procedure selettive, lo scorrimento di graduatorie regionali, laddove disponibili, e le procedure comparative di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;
4. Di prevedere, atteso il relativo apporto professionale alle attività ed alle procedure dell’Ente, l’acquisizione in mobilità dall’esterno, ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., dei soggetti attualmente in posizione di comando da altre Amministrazioni, che hanno presentato apposita istanza di mobilità a seguito della Circolare prot. n. RA0366869/21/DPB010 del 14.9.2021, residuati nell’elenco approvato con la Determinazione n. DPB010/195 del 29.12.2021 per mancanza dei posti disponibili sul Piano 2021, prevedendo altresì l’ingresso in mobilità, in base alla succitata normativa, di n. 1 Specialista Tecnico Sanitario Cat. D1 in posizione di comando;
5. Di completare le previsioni dei precedenti Piani del fabbisogno di personale, come riepilogate nell’Allegato F) alla D.G.R. n. 461/2021 e s.m.i.;
6. Di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano capienza nei pertinenti capitoli di bilancio appositamente individuati;
7. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, della L.R. 40/2019, per l’annualità 2022, la spesa per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile del Consiglio Regionale come da Allegato **D**), fermo restando il necessario rispetto dei commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;
8. Di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all’art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all’art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali nel rispetto del limite di legge di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.7.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D**) della presente Deliberazione;
9. Di autorizzare le assunzioni/proroghe a tempo determinato previste nell’Allegato **F**);
10. Di approvare le seguenti schede descrittive delle attività – *job description* - Allegato **G**):

- Specialista Giornalista Cat. D1;
- Specialista Ispettore Fitosanitario Cat. D1;
- Specialista Veterinario Cat. D1;

rimandando a successivi atti l'adozione delle ulteriori schede descrittive;

11. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

UFFICIO: "SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE INTERNA"

L'Estensore
Dott.ssa Paola CINQUE
F.to elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Paola CINQUE
F.to elettronicamente

(firma)

La Dirigente del Servizio
Avv. Dania ANICETI
F.to digitalmente

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio BERNARDINI
F.to digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino LIRIS
F.to digitalmente

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Allegato A)

DOTAZIONE ORGANICA

		Dirig.	Cat. D3	Cat. D1	Cat. C	Cat. B3	Cat. B1	Cat. A	TOTALE	
a	Calcolo dotazione organica al 01.01.2022	Numero Dipendenti in servizio al 01.01.2022.								
		Dipendenti di categoria a tempo indeterminato - Dirigenti a tempo indeterminato, determinato e in posizione di comando	58	128	284	309	139	188	27	1133
		Posti programmati (2016-2021) in corso di copertura	24	0	106	135	70	26		
	Dotazione organica al 01.01.2022	82	128	390	444	209	214	27	1494	
b	Calcolo cessazioni previste 2022									
		Cessazioni previste 2022	4	17	18	32	9	28	4	112
c	Piano del fabbisogno - Anno 2022	Assunzioni a tempo pieno	0		13	50	11	0	0	74
		Mobilità Art. 30 comma 2 bis D. LGS. n. 165/2001 da comandi	0	1	4	2	1	1	0	9
		TOTALI	0	1	17	52	12	1	0	83
anno 2023	Dotazione organica al 01.01.2023 (a-b+c)	Dotazione organica al 01.01.2023	78	112	389	464	212	187	23	1465
		Cessazioni previste 2023	2	5	6	7	6	4	1	31
		Ipotesi fabbisogno di personale 2023	0	0	9	30	20	0	0	59
anno 2024	Dotazione organica al 01.01.2024	Dotazione organica al 01.01.2024	76	107	392	487	226	183	22	1493
		Cessazioni previste 2024	1	7	3	8	3	9	2	33
		Ipotesi fabbisogno di personale 2024	0	0	10	10	10	0	0	30

Allegato B)

**PIANO ASSUNZIONALE 2022
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Categoria	Profilo	(a+b+c+d)		(a)	(b)	(c)	(d)	RISERVE D. LGS. N. 66/2010 su (e)	
		n.	1					Riserva 30% Intera	Resti
PIANO 2022									
N. POSTI PREVISTI				MOBILITA' ART. 30 COMMA 2 BIS D. LGS. N. 165/2001 DA COMANDI		di cui DA PROCEDURE DI SELEZIONE (CONCORSI PUBBLICI E SCORRIMENTO DI GRADUATORIE)			
D3	Amministrativo	1	1						
D1	Economista	1	1						
	Amministrativo	8				2	6	0	0
	Agronomo	1					1	1,8	2
	Tecnico	3							-0,2
	Ispettore Fitosanitario	1			1 (U.S.R.)			0	0
	Veterinario	1					1	0,3	0
	Tecnico Sanitario	1					1	0,3	0
	Giornalista	1					1		0,3
	TOTALE	17	4		1	2	10	2	-0,4
C	Amministrativo	12				2	10	3	0
	Tecnico	13				3	8	2,4	2
	Contabile	27				5	22	6,6	7
	TOTALE	52	2		0	10	40	12	-0,4
B3	Specializzato/Amministrativo	6				1	4	1,2	1
	Informatico	6				1	5	1,5	1
	TOTALE	12	1			2	9	2	0,7
B1	Collaboratore	1							
	TOTALE	1	1				0		
TOTALE COMPLESSIVO		83	9		1	14	59		

Assegnazioni/distacchi all'A.P.C. e all'U.S.R. nell'ambito delle unità previste nel Piano 2022:

CAT.	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - APC		USR ¹		TOT.
	PROFLO	N.	N.	N.	
D	TECNICO	1	1	1	2
D	AGRONOMO	1	1	1	1
C	CONTABILE	2	2	2	2
C	TECNICO	2	2	2	2
B3	INFORMATICO	1	1	1	1
	TOTALE	7	7	7	8

¹ Art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.l.

Costo assunzioni 2022 a tempo indeterminato

CAT.	SPESA ANNUA UNITARIA (comprensiva di contributi IRAP e INAIL)	N. UNITA'	SPESA COMPLESSIVA PIANO 2022
D3	37.671,87	1	37.671,87
D1	32.773,76	17	557.153,92
C	30.117,99	52	1.566.135,48
B3	28.217,13	12	338.605,56
B1	26.784,29	1	26.784,29
TOTALI		83	2.526.351,12

RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI PIANO 2022

CAT.	POSTI PREVISTI NEL PIANO 2020	RESIDUO DISPONIBILE ANNO 2020	CESSAZIONI ANNO 2021	POSTI PREVISTI NEL PIANO 2021	RESIDUO DISPONIBILE ANNO 2021	CESSAZIONI ANNO 2022	TOTALE DISPONIBILE PIANO 2022
	82	157	148	148	166	98	98
TOT.							
VALORE ECONOMICO	2.763.280,33	4.840.424,37	4.612.742,68	4.612.742,68	5.080.734,64	467.991,96	2.545.136,00

Allegato C

COSTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA			
DOTAZIONE ORGANICA ALL'1.1.2022			
CAT.	TEMPO PIENO	Spesa annua unitaria	Spesa annua (comprensiva di contributi, IRAP e INAIL)
Dirigenti	82	61.705,37	5.059.840,34
D3	128	37.671,87	4.821.999,36
D1	390	32.773,76	12.781.766,40
C	444	30.117,99	13.372.387,56
B3	209	28.217,13	5.897.380,17
B1	214	26.784,29	5.731.838,06
A	27	25.336,61	684.088,47
TOTALI	1494		48.349.300,36

DOTAZIONE ORGANICA ALL'1.1.2023			
CAT.	TEMPO PIENO	Spesa annua unitaria	Spesa annua (comprensiva di contributi, IRAP e INAIL)
Dirigenti	78	61.705,37	4.813.018,86
D3	112	37.671,87	4.219.249,44
D1	389	32.773,76	12.748.992,64
C	464	30.117,99	13.974.747,36
B3	212	28.217,13	5.982.031,56
B1	187	26.784,29	5.008.662,23
A	23	25.336,61	582.742,03
TOTALI	1465		47.329.444,12

DOTAZIONE ORGANICA ALL'1.1.2024			
CAT.	TEMPO PIENO	Spesa annua unitaria	Spesa annua (comprensiva di contributi, IRAP e INAIL)
Dirigenti	76	61.705,37	4.689.608,12
D3	107	37.671,87	4.030.890,09
D1	392	32.773,76	12.847.313,92
C	487	30.117,99	14.667.461,13
B3	226	28.217,13	6.377.071,38
B1	183	26.784,29	4.901.525,07
A	22	25.336,61	557.405,42
TOTALI	1493		48.071.275,13

ALLEGATO D)

VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA ANNO 2022				
LIMITI ECONOMICI ART. 9, COMMA 28 D.L. 78/2010 e L.R. 40/2019 ART. 2 COMMA 2-BIS (GIUNTA REGIONALE + CONSIGLIO REGIONALE)				
TIPOLOGIA	SPESA ANNO 2009 (1)		PREVISIONE SPESA ANNO 2022 (1)	
	GIUNTA	CONSIGLIO	GIUNTA	CONSIGLIO
Personale non dirigenziale T.D.	1.231.122,28	176.632,72		114.000,00
Personale non dirigenziale T.D.	1.086.614,19	1.584.024,87	1.052.660,24	2.572.615,32
Contratti di collaborazione	5.974.279,00	0,00	0,00	
Personale dirigenziale a tempo determinato	2.603.711,71	163.981,00	1.649.204,80	115.915,90
Costo Stabilizzazioni art.20 comma 3 D.Lgs 75/2017 compreso il personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa			1.720.225,17	
TOTALE	10.895.727,18	1.924.638,59	4.422.090,21	2.802.531,22
(1) La spesa è comprensiva degli oneri riflessi ed irap	12.820.365,77		7.224.621,43	

LIMITI ECONOMICI ART. 1 COMMI 557 - 557 QUATER LEGGE N. 296/2006			
	TIPOLOGIA	MEDIA 2011-2013 (IMPEGNI)	ANNO 2021 (IMPEGNI)
Giunta Regionale	Spese di Personale		€ 78.221.451,18
	Spese escluse ex art.1 Comma 557 Legge 296/2006		€ 16.312.567,63
	TOTALE GIUNTA	€ 81.767.766,00	€ 61.908.883,55
	TIPOLOGIA	MEDIA 2011-2013 (IMPEGNI)	ANNO 2021 (IMPEGNI)
Consiglio Regionale (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23/2022)	Spese di Personale		
	Spese escluse ex art.1 Comma 557 Legge 296/2006		
	TOTALE CONSIGLIO	€ 9.115.613,90	€ 8.043.494,90

LIMITI ECONOMICI ART. 33 D.L. 34/2019 CONV. CON LEGGE 58/2019, D.P.C.M. 3.9.2019, ART. 2 L.R. N. 40/2019 (GIUNTA REGIONALE + CONSIGLIO REGIONALE)		
TIPOLOGIA	MEDIA ENTRATE (ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI 2018 - 2020)	ANNO 2020 (SPESA DA RENDICONTO)
Giunta Regionale		€ 75.112.341,92
Consiglio Regionale		€ 6.983.402,58
TOTALE	834.102.024,69	€ 82.095.744,50
	INCIDENZA (%)	9,84
VALORE SOGLIA (%)		11,5%
VALORE SOGLIA (€)		€ 95.921.732,84

LIMITI ECONOMICI ART. 5 DPCM 3.9.2019 VALORE SOGLIA TRANSITORIO (%) ANNO 2022		
	SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018	INCREMENTO SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022 valore soglia 18%
Giunta Regionale	€ 70.870.605,00	€ 12.756.708,90
Consiglio Regionale	€ 7.313.820,00	€ 1.316.487,60
TOTALE	€ 78.184.425,00	€ 14.073.196,50

Tabella A

ALLEGATO E)

CALCOLO CESSAZIONI COMPRENSIVO DELLE CATEGORIE PROTETTE

Cessazioni 2021 effettive (parte delle capacità assunzionale è stata già utilizzata per il piano assunzionale 2021)										Cat. Protette
CAT.	TEMPO PIENO	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE				
Dirigenti	2	90.521,54	24.235,33	7.694,33	959,53	123.410,73				
D3	19	525.012,72	140.561,66	44.626,08	5.565,13	715.765,59				
D1	18	432.710,87	115.849,68	36.780,42	4.586,74	589.927,70				
C	69	1.524.312,75	408.104,25	129.566,58	16.157,72	2.078.141,30			1	
B3	18	372.549,78	99.742,75	31.666,73	3.949,03	507.908,29				
B1	36	707.264,25	189.355,86	60.117,46	7.497,00	964.234,57				4
A	4	74.337,43	19.902,36	6.313,68	787,98	101.346,45				
TOTALI	166	3.726.709,34	997.751,89	316.770,29	39.503,12	5.080.734,64				

Tabella B

CALCOLO CESSAZIONI COMPRENSIVO DELLE CATEGORIE PROTETTE

Previsione Cessazioni 2022							
CAT.	TEMPO PIENO	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE	
Dirigenti	4	181.043,08	48.470,66	15.388,66	1.919,06	246.821,46	
D3	17	469.748,22	125.765,69	39.928,60	4.979,33	640.421,84	
D1	18	432.710,87	115.849,68	36.780,42	4.586,74	589.927,70	
C	32	706.927,65	189.265,74	60.088,85	7.493,43	963.775,68	
B3	9	186.274,89	49.871,38	15.833,37	1.974,51	253.954,15	
B1	28	550.094,42	147.276,78	46.758,03	5.831,00	749.960,22	
A	4	74.337,43	19.902,36	6.318,68	787,98	101.346,45	
TOTALI	112	2.601.136,56	696.402,29	221.096,61	27.572,05	3.546.207,50	
Previsione Cessazioni 2023							
CAT.	TEMPO PIENO	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE	
Dirigenti	2	90.521,54	24.235,33	7.694,33	959,53	123.410,73	
D3	5	138.161,24	36.989,91	11.743,71	1.464,51	188.359,37	
D1	6	144.236,96	38.616,56	12.260,14	1.528,91	196.642,57	
C	7	154.640,42	41.401,88	13.144,44	1.639,19	210.825,93	
B3	6	124.183,26	33.247,58	10.555,58	1.316,34	169.302,76	
B1	4	78.584,92	21.039,54	6.679,72	833,00	107.137,17	
A	1	18.584,36	4.975,59	1.579,67	196,99	25.336,61	
TOTALI	31	748.912,70	200.506,40	63.657,58	7.938,47	1.021.016,14	
Previsione Cessazioni 2024							
CAT.	TEMPO PIENO	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE	
Dirigenti	1	45.260,77	12.117,67	3.847,17	479,76	61.705,37	
D3	7	193.425,74	51.785,87	16.441,19	2.050,31	263.703,11	
D1	3	72.118,48	19.308,28	6.130,07	764,46	98.321,28	
C	8	176.731,91	47.316,44	15.022,21	1.873,36	240.943,92	
B3	3	62.091,63	16.623,79	5.277,79	658,17	84.651,38	
B1	9	176.815,06	47.338,96	15.029,37	1.874,25	241.058,64	
A	2	37.168,72	9.951,18	3.159,34	393,99	50.673,22	
TOTALI	33	763.613,31	204.442,19	64.907,13	8.094,30	1.041.066,93	

Allegato F

PIANO ASSUNZIONALE 2022 - TEMPO DETERMINATO

PROROGHE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO anno 2022 A VALERE SU FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI E FONDI DELL'UNIONE EUROPEA						
STRUTTURA	PROGETTO/ATTIVITA'	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N. UNITA' A TEMPO PIENO	Costo annuo unitario	Costo complessivo (comprensivo di contributi, IRAP e INAIL)
SERVIZIO AUTONOMO AUDIT	D.G.R. n. 71 del 3.2.2020 All. B D.G.R. n. 868 del 29.12.2020 All. G D.G.R. n. 461 del 20.7.2021 e s.m.i. Spesa esclusa dai limiti di cui all'art. 9 comma 28 ed in deroga all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 in quanto interamente finanziata su Fondi POC 2014/2020	D1	Specialista Amministrativo	4	32.773,76	131.095,04
		C	Assistente Amministrativo	1	30.117,99	30.117,99
		C	Assistente Contabile	1	30.117,99	30.117,99
			TOT.	6		191.331,02
SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR FSE	POLITICA EUROPEA DI COESIONE NAZIONALE - SUPPORTO AUTORITA' DI GESTIONE ASSUNZIONE PERSONALE DA CONCORSO AGENZIA DI COESIONE (contratti di durata triennale)	D1	Specialista Amministrativo	5	32.773,76	163.868,80

Allegato G)

SCHEDE JOB DESCRIPTION

1. Specialista Giornalista Cat. D1
2. Specialista Ispettore Fitosanitario Cat. D1
3. Specialista Veterinario Cat. D1

Specialista Giornalista, Cat. D1

Titolo della posizione	SPECIALISTA GIORNALISTA
Categoria Profilo	Cat. D1
Scopo Organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> - Dotare il Dipartimento di soggetti idonei a gestire procedimenti complessi in relazione alla comunicazione istituzionale, in possesso della necessaria qualificazione professionale.
Attività, Conoscenze e Competenze Specifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione; - Promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; Individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'amministrazione; - Gestione degli eventi stampa, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. - Informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; - Redazione di comunicati stampa riguardanti sia l'attività dell'Amministrazione e del suo vertice istituzionale che quella di informazione, promozione e lancio dei servizi; - Partecipazione alla realizzazione della rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici e delle news letter istituzionali e di altri prodotti; - Raccolta, anche in materiale documentale, degli articoli di stampa ad uso degli Assessori; - Attività di ghost writer per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori; - Redazione di articoli per prodotti editoriali della Giunta Regionale; - Redazione di newsletter dedicate; - Predisposizione di interviste o articoli da proporre alla stampa; - Diffusione di materiale audio/video/multimediale; - Monitoraggio e gestione social media; - Organizzazione di conferenze stampa e del relativo materiale, di convegni e altri incontri istituzionali; - Attività di pubbliche relazioni finalizzate a creare le condizioni ottimali nei rapporti tra organismo politico e soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione; - Attività di image maker per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori; - Elaborazione di redazionali per altre testate; - Attività di promozione dei flussi di informazione tra le Strutture regionali; - Cura dei rapporti con le testate giornalistiche; - Predisposizione di archivi fotografici e video; - Veicolazione delle informazioni attraverso i social media, l'home page istituzionale e verso i siti dedicati all'attività delle Regioni.

Attività, Conoscenze e Competenze Trasversali	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di istruzione, redazione e predisposizione degli strumenti della programmazione nelle materie di competenza; - Attività di istruzione, redazione e predisposizione di provvedimenti, documenti, relazioni, pareri, atti, di contenuto tecnico / amministrativo /contabile, nelle materie di competenza; - Gestione di procedimenti complessi di natura tecnico/amministrativa/ contabile; - Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza; - Attività di controllo, di documentazione, di informazione, di interpretazione di norme giuridiche e contabili; - Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; - Applicazione di procedure e disposizioni contrattuali.
Autonomia Operativa e Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di analisi; - Capacità relazionali e comunicative; - Capacità di programmazione; - Possesso di strumenti concettuali e metodologici per organizzare il lavoro; - Gestione delle priorità e delle urgenze; - Abilità nella gestione delle relazioni umane; - Capacità di gestire i conflitti interpersonali; - Abitudine all'aggiornamento professionale.
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di gestione delle risorse sottoposte e di coordinamento di gruppi di lavoro
Relazioni Interne ed Esterne	<ul style="list-style-type: none"> - Relazioni interne di natura negoziale e complessa; - Costanti rapporti con tutte le unità dell'Ente al fine di gestire processi intersettoriali; - Relazioni esterne con altre istituzioni, private e pubbliche;
Competenze Trasversali	<ul style="list-style-type: none"> - Orientamento al problem solving; - Orientamento al risultato; - Rigore metodologico e concretezza dei risultati; - Senso di responsabilità; - Autonomia decisionale; - Capacità di lavorare in gruppo e di gestire organizzazioni complesse; - Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione; - Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in relazione ai servizi gestiti; - Conoscenze linguistiche.

Specialista Ispettore Fitosanitario, Cat D1

Titolo della posizione	
Categoria Profilo	Cat. D1 Specialista Fitosanitario
Scopo Organizzativo	- Dotare il Dipartimento di soggetti idonei a gestire procedimenti complessi, in possesso della necessaria qualificazione professionale;
Attività, Conoscenze e Competenze Specifiche	<p>Comprovate competenze e conoscenze nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitopatologia con particolare riguardo alla Patologia Vegetale, Entomologia agraria e forestale, nematologia agraria e fitoiatria nonché campionamento e diagnostica fitosanitaria; - Normativa fitosanitaria europea e nazionale con particolare riferimento al controllo e vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi; - Realizzazione di monitoraggi territoriali di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali di qualità e da quarantena; - Normativa europea e nazionale relativa ai prodotti fitosanitari (classificazione, autorizzazione, aspetti tossicologici e ambientali) con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore nonché uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; - Diagnostica fitosanitaria nei settori della micologia, virologia, batteriologia nonché riconoscimento dei principali parassiti animali;
Attività, Conoscenze e Competenze Trasversali	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di istruzione, redazione e predisposizione degli strumenti della programmazione nelle materie di competenza - Attività di istruzione, redazione e predisposizione di provvedimenti, documenti, relazioni, pareri, atti, di contenuto tecnico / amministrativo / contabile, nelle materie di competenza - Gestione di procedimenti complessi di natura tecnico/amministrativa/contabile - Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza - Attività di controllo, di documentazione, di informazione, di interpretazione di norme giuridiche e contabili - Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate - Applicazione di procedure e disposizioni contrattuali
Autonomia operativa e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di analisi - Capacità relazionali e comunicative - Capacità di programmazione - Possesso di strumenti concettuali e metodologici per organizzare il lavoro - Gestione delle priorità e delle urgenze - Abilità nella gestione delle relazioni umane

	<ul style="list-style-type: none">- Capacità di gestire i conflitti interpersonali- Abitudine all'aggiornamento professionale;
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none">- Capacità di gestione delle risorse sottoposte e di coordinamento di gruppi di lavoro
Relazioni Interne e esterne	<ul style="list-style-type: none">- Relazioni interne di natura negoziale e complessa- Costanti rapporti con tutte le unità dell'Ente al fine di gestire processi intersettoriali- Relazioni esterne con altre istituzioni, private e pubbliche
Competenze trasversali	<ul style="list-style-type: none">- Orientamento al problem solving- Orientamento al risultato- Rigore metodologico e concretezza dei risultati- Senso di responsabilità- Autonomia decisionale- Capacità di lavorare in gruppo e di gestire organizzazioni complesse;- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione;- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in relazione ai servizi gestiti;- Conoscenze linguistiche

Specialista Veterinario, Cat. D1

Titolo della posizione	
Categoria Profilo	Cat. D1 Specialista Veterinario
Scopo Organizzativo	- Dotare il Dipartimento di soggetti idonei a gestire procedimenti complessi, in possesso della necessaria qualificazione professionale;
Attività, Conoscenze e Competenze Specifiche	<p>Preferibilmente Specializzazione in Sanità Animale (o equipollenti) Conoscenze:</p> <p>Elementi organizzativi, gestionali, economici correlati alle attività, ai processi e ai procedimenti che connotano il rapporto tra le ASL, l'IZS ed ARTA</p> <p>Preferibilmente Specializzazione in Igiene degli alimenti e dei prodotti alimentare (o equipollenti) Possedere conoscenze sulle attività di controllo e sulla igienicità delle strutture e delle produzioni, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti alimentari. Effettuare ispezioni e controllo rivolte alla tutela della salute del consumatore, attraverso il controllo sanitario degli alimenti in tutte le fasi dalla produzione al consumo. Curare le procedure circa il riconoscimento europeo ed internazionale degli impianti di produzione e in particolare l'attività dell'Ufficio è incentrata sugli adempimenti commessi al rilascio dei riconoscimenti e bolli a mattatoi, stabilimenti di produzione e lavorazione di alimenti ecc., registrazione degli stabilimenti industriali, ispezioni presso i vari impianti.</p> <p>Conoscenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle attività previste dal Piano Nazionale Residui Ormoni, dal Piano Nazionale; 2. dei Sopralluoghi effettivi sulla struttura di competenza con la compilazione dei relativi verbali di controllo e/o verifica; 3. Predisposizione del piano per le Trichinellosi e le macellazioni domiciliari; 4. Piano di controllo per i fitofarmaci e sostanze attive; 5. Piano di controllo per la radioattività; 6. Programma di controllo per la verifica dell'autocontrollo HACCP; 7. Programma per i controlli sul latte e sui prodotti derivati; 8. Controlli sui prodotti della Pesca e sulla mappa delle acque dolci e salate; 9. Piano di controllo sulle acque potabili come descritto nel PPRIC; 10. Piano cisticercosi ed echinococcosi; 11. Piano per la Listeria sui prosciutti e formaggi; 12. Predisposizione delle attività per le "allerte alimentari"; 13. Controlli per prodotti OGM; 14. Della programmazione e controllo degli alimenti, delle bevande e della sicurezza alimentare nei prodotti di origine vegetale; 15. Controllore e verifica dei piani sulla nutrizione, sulle intolleranze e sulle allergie alimentari; 16. Effettuare il programma di Audit di competenza <p>- Attività di istruzione, redazione e predisposizione degli strumenti della programmazione nelle materie di competenza</p> <p>- Attività di istruzione, redazione e predisposizione di provvedimenti, documenti, relazioni, pareri, atti, di contenuto tecnico /</p>

	<p>amministrativo /contabile, nelle materie di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione di procedimenti complessi di natura tecnico/amministrativa/contabile - Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza - Attività di controllo, di documentazione, di informazione, di interpretazione di norme giuridiche e contabili - La cura l'attività di controllo delle malattie trasmissibili all'uomo ed a quelle diffuse proprie degli animali. Svolge attività di indirizzo e controllo rivolte alla tutela del benessere animale, sulla distribuzione e sull'impiego di farmaci veterinari e sulla riproduzione animale. <ul style="list-style-type: none"> • sapere del controllo e della eradicazione delle malattie oggetto di profilassi di Stato attraverso l'assemblaggio e verifica dei dati relativi alle malattie (TBC, BRbov, BRoc, LEB) e loro successivo inserimento nel sistema informativo ministeriale. • La gestione dei dati relativi alle trichinellosi e salmonellosi: attraverso l'assemblaggio delle schede di prelievo relative ai piani di controllo e sorveglianza delle salmonelle nei gruppi di riproduzione di pollame della specie Gallus-gallus, nei polli da carne, nelle galline ovaiole e nei tacchini da ingrasso e da riproduzione e di inserire i dati nel sistema informativo del Ministero della Salute nei tempi prestabiliti. • In relazione alle patologie di tipo neurodegenerative (TSE) dei bovini e degli ovi-caprini, gestisce le misure di sorveglianza epidemiologica svolte dalle AASSLL e adottate nei confronti di tali malattie, comprendente anche il Piano per la B.S.E., il Piano per la Scrapie, il Piano di Vigilanza e Controllo Sanitario sull'Alimentazione Animale e il Piano regionale di Selezione Genetica negli Ovini. • Per le malattie riguardanti il settore suinicolo è necessario possedere nozioni della Malattia Vesicolare dei Suini, Peste suina classica e malattia di Aujeszky. Per la sorveglianza sierologica della Blue Tongue, è stata data attuazione al Piano annuale regionale per le Emergenze Veterinarie e particolare attenzione è stata dedicata alle misure di contenimento della diffusione dell'Influenza Aviaria. • in ottemperanza al DM del 4.08.2011 e al DM del 03.06.2014 ad ampliare la sorveglianza riguardante la West Nile Disease (WND) effettuando i controlli nelle 4 Province della regione Abruzzo. • Conoscere le procedure di audit secondo la DGR 641/2019 il piano annuale.
Attività, Conoscenze e Competenze Trasversali	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di istruzione, redazione e predisposizione degli strumenti della programmazione nelle materie di competenza - Attività di istruzione, redazione e predisposizione di provvedimenti, documenti, relazioni, pareri, atti, di contenuto tecnico / amministrativo /contabile, nelle materie di competenza - Gestione di procedimenti complessi di natura tecnico/amministrativa/contabile - Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza - Attività di controllo, di documentazione, di informazione, di

	<p>interpretazione di norme giuridiche e contabili</p> <ul style="list-style-type: none">- Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate- Applicazione di procedure e disposizioni contrattuali
Autonomia operativa e responsabilità	<ul style="list-style-type: none">- Capacità di analisi- Capacità relazionali e comunicative- Capacità di programmazione- Possesso di strumenti concettuali e metodologici per organizzare il lavoro- Gestione delle priorità e delle urgenze- Abilità nella gestione delle relazioni umane- Capacità di gestire i conflitti interpersonali- Abitudine all'aggiornamento professionale;
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none">- Capacità di gestione delle risorse sottoposte e di coordinamento di gruppi di lavoro
Relazioni Interne e esterne	<ul style="list-style-type: none">- Relazioni interne di natura negoziale e complessa- Costanti rapporti con tutte le unità dell'Ente al fine di gestire processi intersettoriali- Relazioni esterne con altre istituzioni, private e pubbliche
Competenze trasversali	<ul style="list-style-type: none">- Orientamento al problem solving- Orientamento al risultato- Rigore metodologico e concretezza dei risultati- Senso di responsabilità- Autonomia decisionale- Capacità di lavorare in gruppo e di gestire organizzazioni complesse;- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione;- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in relazione ai servizi gestiti;- Conoscenze linguistiche

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

DETERMINAZIONE 10.05.2022, N. DPC017/44

Codice univoco AQ/D/1250 Ditta Sanofi S.p.a. (P. IVA 00832400154) - Art. 46 Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 - Cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua ad uso industriale, consumo umano e civile tramite n. 2 pozzi siti nel comune di Scoppito (AQ) assentita con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 08/09/2014 della Provincia dell'Aquila.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC017/044**L'Aquila, 10/05/2022****DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE****SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE****UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE**

OGGETTO: Codice univoco AQ/D/1250 Ditta Sanofi S.p.a. (P. IVA 00832400154) - Art. 46 Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 - Cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua ad uso industriale, consumo umano e civile tramite n. 2 pozzi siti nel comune di Scoppito (AQ) assentita con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 08/09/2014 della Provincia dell'Aquila.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTE le LL.RR. 72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 e il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTO il Decreto n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee" come modificato dal Decreto 28.03.2022, n. 1/Reg;

VISTI, in particolare, l'art. 20 del R.D. 1775/1933 e l'art. 46 del D.P.G.R. n.3/Reg./2007;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC017/217 del 02.03.2021 che nomina i responsabili delle posizioni organizzative facenti funzione degli uffici del Servizio Demanio idrico e Fluviale, responsabili del procedimento per le attività di competenza dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 08.09.2014 della Provincia dell'Aquila è stata assentita alla Società Sanofi Aventis S.p.a. la concessione di derivare acqua ad uso industriale, consumo umano e civile tramite due pozzi siti in località Madonna della Strada di Scoppito al foglio n.25 particelle n.112 e 204 rispettivamente con portata massima pari a 11,4 l/s (0.11 Mod.) dal "Pozzo nord" e 3,3 l/s (0.03 Mod.) dal "Pozzo sud" per un volume annuo di prelievo pari a 60.000,00 e 90.000,00 rispettivamente;

VISTA la nota prot. 0562610 del 23/12/2021 con cui la Ditta Sanofi, in riscontro alla richiesta del Servizio Genio Civile L'Aquila di provvedere all'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 46 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg del 13/08/2007, ha comunicato al Servizio Procedente la trasformazione della forma societaria da Società per Azioni (S.p.A.) a Società a responsabilità limitata (S.r.l.), pur rimanendo invariati gli altri dati;

VISTA la nota prot. n 0109641 del 21.03.2022 con cui il Servizio Procedente ha espresso parere favorevole al cambio di titolarità della concessione in oggetto;

RITENUTO di dover procedere all'adozione del provvedimento di modifica della titolarità della concessione, all'esito della istruttoria esperita dal Servizio Procedente sulla legittimità della richiesta;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 46 del DPGR n.3/Reg. "le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti";

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. la Ditta SANOFI S.r.l. (P. IVA 00832400154), con sede legale in Milano viale Luigi Bodio 37/b, è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di derivazione di cui al codice univoco AQ/D/1250 tramite due pozzi siti nel comune di Scoppito (AQ), ad uso industriale, consumo umano e civile, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.45 del 08.09.2014 della Provincia dell'Aquila, regolata dal Disciplinare di Concessione n.5/2014 del 06.08.2014, subordinatamente:
 - alla esatta osservanza delle disposizioni del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del Decreto n.3/Reg. del 13.08.2007, nonché di tutte le norme vigenti che regolamentano la materia delle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, il minimo deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime;
 - al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi legali maturati e maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da determinarsi in base alla vigente normativa in materia;
2. sono a carico del Servizio Procedente - Genio Civile L'Aquila gli adempimenti di cui all'art. 41 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 tra cui la pubblicazione per estratto sul B.U.R.A. del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Estensore
ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio f.f
Autorità Concedente
dott. Marco De Santis
F.to digitalmente
(per conto del Dirigente del Servizio assente)

Firmato digitalmente da: MARCO DE SANTIS
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 10/05/2022 16:12:05

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE

DETERMINAZIONE 09.06.2022, N. DPH002/96

**L.R. 3 giugno 2020, n. 10, Art. 2 - L.R. 11 dicembre 2020, n. 39, Art. 4 - DGR n. 65 del 14.2.2022 -
Avviso per l'erogazione di contributi a fondo perduto alla categoria di B&B non professionali -
proroga presentazione istanze e integrazione all'avviso.**

**GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/096****DEL 9 giugno 2022****DIPARTIMENTO:** DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO**SERVIZIO:** DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**UFFICIO:** UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE

OGGETTO: L.R. 3 GIUGNO 2020, N. 10, ART.2 - L.R. 11 DICEMBRE 2020, N. 39, ART. 4 – DGR N. 65 DEL 14.2.2022 –AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLA CATEGORIA DI B&B NON PROFESSIONALI – PROROGA PRESENTAZIONE ISTANZE E INTEGRAZIONE ALL'AVVISO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- la L. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale";
- il D.Lgs. 118/2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L. 190/2012 recante: "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la propria precedente Determinazione DPH002/088 del 25 maggio 2022 con la quale è stato approvato, tra l'altro l'avviso pubblico per la concessione contributi in favore della categoria di B&B non professionali per € 1.000.000,00, finalizzati alla attuazione di quanto previsto dall'art. 2, della L.R. 10/2020, pubblicato su BURAT Speciale del 27 maggio 2022;

DATO ATTO che il predetto Avviso prevede la presentazione delle domande attraverso la piattaforma informatica a partire dalle ore 15:00:00 del 30 maggio 2022 e fino alle ore 14:59:59 del 13 giugno 2022;

PRESO ATTO che sono pervenute richieste per la proroga del termine di scadenza delle domande da parte dei destinatari;

CONSIDERATO, altresì che:

- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 10/2020, il contributo *de quo*, è diretto a sostenere le attività economiche più colpite dall'emergenza sanitaria attraverso un ristoro per il calo di compensi avuto nel periodo aprile 2020/marzo 2021 pari o superiore al 30% del periodo aprile 2019/marzo 2020;
- che riguardo al precedente punto è stata fornita una FAQ che ha chiarito la procedura di calcolo della perdita di compensi qualora i B&B abbiano avviato l'attività in periodi successivi all'aprile 2019;
- le attività di B&B di cui alla L.R. 78/2000 si caratterizzano per la occasionalità e saltuarietà, non costituendo esercizio di attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2, L.R. 78/2000 e che pertanto il possesso di SPID e PEC, richiesto tassativamente nell'avviso, non è sancito dalla normativa di settore, costituendo pertanto un ulteriore adempimento preliminare alla presentazione della domanda;
- all'art.6 "Determinazione del contributo a fondo perduto", comma 1, dell'Avviso Pubblico, Allegato 1, alla determinazione dirigenziale DPH002/088/2022 è stato precisato, esclusivamente, il tetto minimo di contributo, non inferiore a € 300,00, e non anche il tetto massimo, che invece appare opportuno e necessario indicare nella misura massima di € 5.000,00;

1. **VALUTATA**, pertanto, l'opportunità di concedere la richiesta proroga e di prevedere un tetto massimo di contributo concedibile, pari ad € 5.000,00, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che contiene le modifiche da approvare con il presente atto;

DETERMINA**Per quanto esposto in narrativa:**

2. **DI PROROGARE** il termine per la presentazione della domanda, andando a modificare il comma 3 dell'art.8, dell'Avviso Pubblico, Allegato 1 della determinazione dirigenziale DPH002/088/2022 ad oggetto "Contributi a fondo perduto B&B non imprenditoriali - L.R. 78/2000", inserendo quale **termine ultimo le ore 23, minuti 59 e secondi 59 del giorno Domenica 19 Giugno 2022;**
3. **DI PREVEDERE** all'ultima parte del comma 1 dell'art. 6, dell'Avviso Pubblico, Allegato 1 della determinazione dirigenziale DPH002/088/2022 ad oggetto "Contributi a fondo perduto B&B non imprenditoriali - L.R. 78/2000", che il contributo massimo assegnabile, eventualmente riproporzionato, non può essere superiore a € 5.000,00;
4. **DI APPROVARE**, per l'effetto, l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che contiene le modifiche approvate con il presente atto;
5. **DI CONFERMARE** la propria precedente determinazione DPH002/088/2022 per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul primo BURAT disponibile;

7. DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale:

- ✓ al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;
- ✓ alla Direzione Generale;
- ✓ all'Ufficio BURAT;

8. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione "Amministrazione Aperta – Trasparenza".

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Tereo de Landerset

firmato digitalmente

CARLO TERE

DE

LANDERSET

Firmato digitalmente da

CARLO TERE DE

LANDERSET

Data: 2022.06.09

13:12:19 +02'00'

L'Estensore

Dott. Sante Cellucci

firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Patrizia Radicci

firmato elettronicamente

CARLO
TEREO DE
LANDERSET

Firmato digitalmente
da CARLO TEREIO DE
LANDERSET
Data: 2022.06.09
13:08:51 +02'00'

Allegato A

Modifiche all'AVVISO PUBBLICO "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid -19 Contributi a fondo perduto B&B non imprenditoriali - L.R. 78/2000" approvato con determinazione n.DPH002/088 del 25 Maggio 2022.

Nuovo Art.6 comma 1

"Il contributo a fondo perduto è determinato in € 800,00 per ogni destinatario in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Avviso sino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 1.000.000,00. L'ammontare del contributo è rideterminato, in aumento o in riduzione, proporzionalmente al numero di domande ammissibili, fermo restando che, in caso di riduzione, non può essere inferiore a € 300,00 e non può essere superiore a € 5.000,00."

Nuovo Art.8 comma 3

"Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile a partire:

dalle ore 15:00:00 del 30 maggio 2022 e fino alle ore 23:59:59 del 19 giugno 2022

Non saranno accettate eventuali istanze trasmesse attraverso qualsiasi diversa procedura."

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 16.05.2022, N. 32



Reg. Ric. n. 32/2022

*Avvocatura Generale dello Stato*

CT. 18241/22

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

ricorrente

contro

la **REGIONE ABRUZZO**, in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 6, Palazzo I. Silone

intimata

PER LA DECLARATORIA
DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'articolo 6 della Legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022 n. 4, pubblicata nel B.U.R. 18 marzo 2022 n. 28, recante "*Interventi a favore del mototurismo*", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2022.

* * *

Sul B.U.R. della Regione Abruzzo n. 28 del 18 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge n. 4 dell'11 marzo 2022 recante "*Interventi in favore del mototurismo*".

Il Governo ritiene che le disposizioni introdotte dalla legge in esame, prevedendo maggiori spese a carico del bilancio regionale, siano prive di copertura finanziaria, in quanto non vi è dimostrazione dell'effettiva



disponibilità di risorse stanziata in bilancio per sostenere i conseguenti ulteriori oneri.

Si propone, pertanto, questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli articoli della Costituzione 81 terzo comma e 117 terzo comma in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione ai parametri interposti di cui agli articoli 17, commi 1 e 3, e 19 della Legge n. 196 del 2009.

Con la Legge n. 4 dell'11 marzo 2022 la Regione Abruzzo ha approvato una disciplina finalizzata a promuovere una particolare tipologia di turismo che si va diffondendo nel territorio regionale: il turismo motociclistico.

Come si evince dalla Relazione del proponente: *“Nell'articolo 1 si specificano le finalità e gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire: valorizzazione del territorio e promozione dello sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile, estensione della stagione turistica, promozione delle aree interne e generazione di nuove opportunità di lavoro.*

L'articolo 2 istituisce la Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo.

L'articolo 3 individua gli interventi da promuovere nell'ambito della programmazione turistica regionale e del relativo piano triennale regionale del turismo.

L'articolo 4 tratta degli interventi a favore delle persone con disabilità, permettendo a queste ultime di poter praticare attività di mototurismo, e delle attività mototuristiche effettuate con mezzi sostenibili quali, ad esempio, motocicli elettrici.

L'articolo 5 introduce la figura dell'operatore mototuristico e del relativo registro regionale.

L'articolo 6 specifica la norma finanziaria: gli interventi di cui all'articolo 4 vengono finanziati a partire dall'annualità 2022 con rispettive leggi di bilancio regionale”.



La Legge della Regione Abruzzo n. 4 dell'11 marzo 2022, recante *"Interventi a favore del mototurismo"* è censurabile relativamente alla disposizione finanziaria contenuta nell'articolo 6 che, per i motivi di seguito indicati, si pone in contrasto con l'articolo 81, comma terzo, della Costituzione.

La citata previsione regionale testualmente recita:

"1. Agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 4 si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01, "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale."

La disposizione regionale, al comma 1, dell'articolo 6, non quantifica gli oneri derivanti dagli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5, né indica in modo puntuale la relativa copertura finanziaria per ciascuno degli esercizi che compongono il bilancio di previsione 2022 - 2024.

Infatti, il comma 1 dell'art. 6 nella parte in cui riporta la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le disposizioni ivi recate non comportano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione e nella parte in cui stabilisce che le strutture regionali interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a



legislazione vigente, non assicura - in assenza di elementi idonei a suffragare l'invarianza finanziaria ed in mancanza della relazione tecnica prevista dall'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) - la copertura degli oneri finanziari e, pertanto, viola l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Tra le disposizioni della L.R. 4/2022 suscettibili di comportare nuove spese si indicano:

- art. 1, comma 3, con il quale *“la Regione istituisce la “Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo”, contribuisce al suo sviluppo, alla sua gestione e manutenzione, ne promuove e favorisce la conoscenza a livello nazionale ed internazionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni competenti in materia”*;

- art. 2, comma 1: *“La Regione redige la “Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo” ed il relativo Piano di gestione, nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale.....”*;

- art. 3, comma 1, in base al quale *“... Regione individua e promuove in particolare:*

a) la Rete degli itinerari mototuristici di cui all'articolo 2 con relativo sostegno e valorizzazione;

b) eventi quali motoraduni, motoraid e rievocazioni con moto d'epoca;

c) la diversificazione dell'offerta da parte delle strutture ricettive per il pernottamento o la ristorazione e lo svago anche tramite apposita segnaletica da definirsi con regolamento regionale;

d) il coordinamento degli itinerari regionali abruzzesi con quelli delle altre regioni e con gli itinerari mototuristici internazionali;

e) la promozione in scala sia nazionale che estera degli itinerari mototuristici d'Abruzzo.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei o con altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1”.



- art. 5 che prevede l'integrazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo *“definendo le competenze del profilo dell' "accompagnatore mototuristico" deputato ad accompagnare singole persone o gruppi in percorsi mototuristici”* stabilendo, al comma 3, che *“Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente è istituito un elenco, dal valore puramente informativo e ricognitivo, degli operatori che hanno frequentato i corsi di formazione”*.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 5 della L.R. n. 4/2022, sopra passate in rassegna, demandano alla Regione la pianificazione di interventi anche di carattere finanziario, stabilendo che la Regione *“valorizza”, “promuove lo sviluppo”* (art. 1 comma 1, art. 3, comma 1), della Rete degli Itinerari mototuristici (art. 2), *“con relativo sostegno e valorizzazione”* (art. 3, comma 1, lett. a)]; la Regione si fa promotrice, quindi, di forme di sostegno anche economico al turismo motociclistico, come si evince chiaramente dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 4/2022, laddove è stabilito che *“gli interventi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei...”*.

Inoltre, all'art. 5 la Regione introduce un nuovo profilo professionale di *“accompagnatore mototuristico”*, la cui gestione è demandata ad un apposito Elenco di nuova istituzione i cui oneri amministrativi – così come per le precedenti forme di sostegno, valorizzazione e promozione del turismo motociclistico - non sono affatto quantificati, né viene giustificata la clausola di invarianza finanziaria sulla base di una relazione tecnica.

Al riguardo, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria.



La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015).

Codesta ecc.ma Corte ha altresì precisato la portata della relazione di cui all'art. 17 della L. n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce "puntualizzazione tecnica" del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013).

La previsione di invarianza finanziaria contenuta nel comma 1 dell'art. 6, riferita agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2, 3, e 5 della L.R. 4/2022, rappresenta, invece, una mera clausola di stile, come tale inidonea ad assicurare l'obbligo di copertura, di cui al parametro evocato, per l'oggettiva assenza della relazione tecnico-finanziaria.

Da ciò discende l'incostituzionalità dell'impugnato art. 6 della L.R. n. 4/2022, stante l'inidoneità della clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta al comma 1 ad assicurare la copertura degli oneri di spesa discendenti dai sopra citati articoli 1, 2, 3 e 5.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 6 stabilisce, senza peraltro nulla prevedere per l'esercizio 2022, che a decorrere dall'esercizio 2023 agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 4 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale senza, tuttavia, quantificarne il relativo onere per gli esercizi 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, rinviando a tal fine alle leggi di bilancio degli esercizi successivi.



A tale proposito, codesta ecc.ma Corte, con sentenza del 2 dicembre 2021, n. 226, nel sancire la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. per una fattispecie analoga, ha evidenziato che “... *il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013) ...*”.

La norma regionale si pone, peraltro, in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 19, comma 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone che “*le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali*”.

La richiamata disposizione, specificativa del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa, “*per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita*” (in tal senso, Corte cost., sentt. n. 147/2018, n. 181/2013).

Dall'esame della disposizione impugnata si evince, con chiarezza, che essa non contiene alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della L.R. n. 4 del 2022.

Né potrebbe ritenersi che la legge in questione non implichi nuove e maggiori spese, ove si abbia riguardo, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, sulle quali si è già detto, anche alle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1, 2, 3, che prevedono la **concessione di finanziamenti specifici** per promuovere e sostenere in generale le attività di mototurismo e quelle effettuate con mezzi ecologici o che possano essere condotti da persone diversamente abili; il comma 4 prevede poi la diffusione di campagne di sensibilizzazione al mototurismo in sicurezza.

Neppure, in assenza della quantificazione della spesa, potrebbe considerarsi adeguato il generico rinvio compiuto dalla norma censurata alle risorse dell'apposito e nuovo stanziamento “*Risorse per interventi in favore*”



del mototurismo”, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e annualmente determinato e iscritto con la legge di bilancio, “*in quanto, evidentemente, l'ammontare della spesa potrebbe essere superiore a quello delle risorse disponibili*” (Corte cost., sent. 147/2018, cit.)

Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell'articolo 6, appare meritevole di censura per violazione delle norme invocate a parametro di legittimità costituzionale, non essendo sufficiente, ai fini della copertura finanziaria prescritta dall'art. 81, terzo comma, Cost., il riferimento alle future integrazioni del capitolo di bilancio richiamato dalla norma stessa.

Inoltre, le disposizioni in esame contrastano con quanto previsto all'articolo 17 della Legge n. 196 del 2009 che, al comma 1, elenca in modo tassativo le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ossia: l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale; la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

Tutti gli adempimenti e gli elementi informativi sopra richiamati non sono stati predisposti a corredo della Legge regionale in argomento, con ciò incorrendo nei medesimi analoghi vizi rilevati da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 226/2021.

In conclusione, le disposizioni introdotte dalla legge in esame generano nuovi e maggiori oneri privi di copertura finanziaria, con ciò prefigurandosi la violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, anche per



inosservanza del parametro interposto offerto dalla Legge n. 196 del 2009, art. 17, commi 1 e 3, e art.19, disposizioni qualificate, dall'art. 1, comma 4, della medesima legge, quali "...*principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana...*".

Per i motivi dedotti, si promuove questione di legittimità costituzionale dinanzi a codesta ecc.ma Corte Costituzionale dell'articolo 6 della Legge regionale n. 4/2022, recante "*Interventi a favore del mototurismo*".

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della Legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022 n. 4, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà:

1. Estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2022 con l'allegata relazione illustrativa.

Roma, 16 maggio 2022.

Fabrizio Fedeli

Avvocato dello Stato



Documento firmato da:
Fabrizio Fedeli
17.05.2022 08:34:34 UTC



Depositato il 19/05/2022

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ...ABRUZZO...

Roma,

23 MAR 2022
IL CANCELLIERE

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI AVEZZANO

Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2022, n. 4. Variante Specifica conseguente alla decadenza vincoli ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001.



CITTA' DI AVEZZANO
(Provincia di L'Aquila)
SETTORE IV
LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA
URBANISTICA E PATRIMONIO

AVVISO

di deposito presso la Segreteria Comunale della Deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 4 del 28.02.2022 avente ad oggetto:
“Variante Specifica conseguente alla decadenza vincoli ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001. Adozione ai sensi dell’art. 10 della L.R.18/83 “

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2022 avente ad oggetto “Variante Specifica conseguente alla decadenza vincoli ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001. Adozione ai sensi dell’art. 10 della L.R.18/83 “

Vista la L.R. n. 18 del 12.04.1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della citata Legge Regionale:

RENDE NOTO

CHE DA OGGI E PER (N.45) QUARANTACINQUE GIORNI CONSECUTIVI , presso la Segreteria Generale di questo Comune, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/83 e s.m.i, è depositata a libera visione del pubblico la richiamata deliberazione di CC n. 4 del 28.02.2022 e gli elaborati ad essa allegati.

AVVERTE

che **ENTRO IL TERMINE DEL PERIODO DI DEPOSITO è possibile** presentare osservazioni, come indicato al punto 3 della deliberazione, in triplice copia, carta semplice.

Scaduto tale termine le predette osservazioni sono irricevibili, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R.n. 18/83 nel testo vigente.

Avezzano

IL DIRIGENTE

F.to Arch. Antonio Ferretti

COMUNE DI CAMPLI

Avviso di deposito di adozione della variante al P.R.G.

**C O M U N E D I C A M P L I**

PROVINCIA DI TERAMO

Ufficio Urbanistica

**AVVISO DI DEPOSITO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 18/83 DELLA
VARIANTE AL P.R.G.**

Il responsabile dell'Ufficio "Governo del Territorio", arch. Maurizio Cicconi

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 29/04/2022 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativamente all'intervento "Realizzazione di area attrezzata con finalità turistiche", quale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 comma 2 (come sostituito dal D.Lgs. 302/2002), adozione di variante allo strumento urbanistico, in virtù della quale la particella 327 del foglio 58 è destinata a zona F4 "attrezzature pubbliche a livello di zona di cui all'art. 17 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
- che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante parziale al P.R.G. sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Campi per la durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.

Campli 01/06/2022

Il responsabile dell'Ufficio "Governo del Territorio"
arch. Maurizio Cicconi

COMUNE DI GIULIANOVA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell'11.04.2022: Variante al P.R.G. per modifiche puntuali e aggiornamento normativo.

**Città di GIULIANOVA**

Provincia di TERAMO

AREA II - SERVIZI TECNICI
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

Variante al P.R.G. per "Modifiche puntuali e aggiornamento normativo"

APPROVAZIONE DEFINITIVA.**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18;

Visto l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 11/04/2022, avente ad oggetto "Piano Regolatore Generale – Modifiche puntuali e aggiornamento normativo – Controdeduzione osservazioni e approvazione", è stata definitivamente approvata la Variante al vigente Piano Regolatore Generale, che avrà efficacia dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA II
Dott. Andrea SisinoANDREA
SISINO
08.06.2022
11:38:17
GMT+01:00

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'11.04.2022: Variante al Piano di Recupero dell'Area ex Zuccherificio Sadam in Via Trieste.

**Città di GIULIANOVA**

Provincia di TERAMO

AREA II - SERVIZI TECNICISERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA**AVVISO DI DEPOSITO**

Variante al Piano di Recupero dell'Area Ex Zuccherificio Sadam in via Trieste, zona B3.2A di P.R.G., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 11/06/2010

ADOZIONE**IL DIRIGENTE DELL'AREA****RENDE NOTO**

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 11/04/2022, è stata adottata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e ss.mm.ii., *Variante al Piano di Recupero dell'Area Ex Zuccherificio Sadam in via Trieste, zona B3.2A di P.R.G., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 11/06/2010*, in variante al PRG.

La delibera di adozione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e gli elaborati di progetto del Piano sono depositati in libera visione al pubblico, nei normali orari di ufficio, nella sede distaccata di via V. Bindi (c/o Servizio Governo del Territorio) per **trenta giorni** consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio on-line, scaricabili sul sito ufficiale del comune di Giulianova.

nei successivi trenta giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. n. 18/1983;

- detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
- le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL DIRIGENTE DELL'AREA II

Dott. Andrea Sisino

ANDREA
SISINO
08.06.2022
11:38:17
GMT+01:00

Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dell'11.02.2022: Variante al Piano di lottizzazione in Zona E2.1 - Comparto 1.



Variante al piano di lottizzazione in zona E2.1 – Comparto 1 – APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

ai sensi del vigente art. 20, comma 7, della L.R. 12.4.1983, n. 18;

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18, in data 11/02/2022, esecutiva a norma di legge, è stata approvata la *Variante al piano di lottizzazione in zona E2.1 – Comparto 1*, ai sensi dell'art. 20, comma 8 bis, della L.R. n. 18/1983, proposto dalle società Immobiliare Edilproject Srl e Residence Mare Luna snc di Caccavella L. Lucia & C.

IL DIRIGENTE AREA II
Dott. Andrea Sisino

Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 dell'11.02.2022: Variante al Piano di lottizzazione in Zona E2.1 - Comparto 3.

**Città di GIULIANOVA**

Provincia di TERAMO

AREA II - SERVIZI TECNICISERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA**AVVISO DI DEPOSITO***Variante al piano di lottizzazione in zona E2.1 – Comparto 3 - ADOZIONE.***IL DIRIGENTE DELL'AREA**

ai sensi del vigente art. 20, comma 2, della L.R. 12.4.1983, n. 18;

RENDE NOTO

che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19, in data 11/02/2022, è stata adottata la *Variante al piano di lottizzazione in zona E2.1 – Comparto 3*, ai sensi dell'art. 20, comma 8 bis, della L.R. n. 18/1983, proposto dalle Consorzio "Spiaggia D'Oro";

La delibera di adozione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e gli elaborati di progetto del Piano sono depositati in libera visione al pubblico, nei normali orari di ufficio, nella sede distaccata di via V. Bindi (c/o Servizio Governo del Territorio) per **trenta giorni** consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio on-line, scaricabili sul sito ufficiale del comune di Giulianova.

Nei successivi trenta giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. n. 18/1983;

- detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
- le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL DIRIGENTE AREA II

Dott. Andrea Sisino

COMUNE DI ROSCIANO

Graduatoria definitiva bando ERP 1/2021.

Comunicazione di Riscossione - P. Rot. n. 10.000707757/2022 del 10/06/2022 - Pescara 6/4

COMMISSIONE E.R.P.
PESCARA
COMUNE DI ROSCIANO - GRADUATORIA DEFINITIVA

BANDO GENERALE E.R.P. N. 1/2021

NUM. DI POS.	RICHIEDENTI COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	Punteggio per condizioni		PUNTEGGIO TOTALE
			soggettive	oggettive	
1	D. D.	XXXXXXXXXX1G482R	4	0	4
2	B. L.	XXXXXXXXXX7Z100V	2	0	2
3	D. F. F.	XXXXXXXXXX5C474D	2	0	2
4	D. L. A.	XXXXXXXXXX7G482G	2	0	2
5	C. D. A. M. T.	XXXXXXXXXX4Z602A	2	0	2
6	M. V.	XXXXXXXXXX8Z140T	2	0	2

PESCARA 06/06/2022

Il Segretario

Dott. Massimo Cardone



Vice Presidente
Prof. Antonio Mazza



Comune di Rosciano - Prot. n. 00007757 del 10/06/2022 pag. 14

Giunta Regionale d'Abruzzo

COMMISSIONE E.R.P.
PESCARA

COMUNE DI ROSCIANO - ELENCO ESCLUSI DEFINITIVI

BANDO GENERALE E.R.P. N. 1/2021

N. ORD.	NOMINATIVO	CODICE FISCALE
1	K. N.	XXXXXXXXXX7138Q

Pescara 06/06/2022

Il Segretario
Dott. Massimo Cardone


Il Vice Presidente
Prof. Antonio Mazza




E-DISTRIBUZIONE

RIF: AUT: 2390160. Costruzione di un tratto di linea in cavo aereo e interrato MT 20 KV. nel Comune di Ateleta.



Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDENOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea in cavo aereo e interrato MT 20 kV, per allaccio cliente "ANAS SpA", in C.da "Valgelata" del Comune di Ateleta (AQ).
Codice SGQ LF0000166080663 – Iter n° 2390160.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO - DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso Vittorio Emanuele II, 301-65122 PESCARA (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Jesi, 26/05/2022

F.to
Alessandro COSTANTINI
Responsabile Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

RIF: AUT: 2401568. Ricostruzione della linea MT 20 KV nei Comuni di Gioia dei Marsi, Ortucchio e Lecce nei Marsi.

e-distribuzione S.p.A.
 Infrastrutture e Reti Italia
 Programmazione e Gestione
 Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise
 Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale
 Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **RIFERIMENTO: AUT_2401568**
PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023
 Ricostruzione Linea MT 20 KV esistente in conduttori nudi, denominata: **GIOIA DEI MARSII - DJ2024066 LOTTO N.2**, in cavo interrato per metri 3.270,00, nei comuni di Gioia dei Marsi, Ortucchio, Lecce nei Marsi, (AQ). e la realizzazione di cabina box. Rif. ProLav: **DJ2B200111**.
 PROCEDIMENTO di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.R. 83/88 e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90.

La società **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise – Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT, con sede in via Alessandro Volta,1 – 67100 L'Aquila, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la **ricostruzione** della linea MT 20KV in esercizio denominata "GIOIA DEI MARSII DJ2024066" DA CP COLLARMELE - LOTTO 2 - in cavo aereo precordato ad elica visibile e fune portante in luogo dell'esistente in conduttori nudi e cavo interrato sulla viabilità locale.

La Società **e-distribuzione S.P.A.** richiederà alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto da ricostruire, ricadente nei territori dei Comuni di Gioia Dei Marsi, Ortucchio, Lecce Nei Marsi, (AQ) ha uno sviluppo complessivo di Km.3.270,00 e riguarda i seguenti tratti di linea esistente:

1. LINEE MT20KV IN CAVO INTERRATO IN PROGETTO TRATTI:

- CABINA "COLLE DI CESE" - NODO D520-4-304582 - km.0+530; CABINA "COLLE DI CESE" - NODO D520-4-318443 - km.0+505; CABINA "COLLE DI CESE" - CABINA "COMUNE" - km.0+875 ; - CABINA "LE GINESTRE" - NUOVA CABINA BOX "LE LESCHE" - km.0+350; NUOVA CABINA BOX "LE LESCHE" - CABINA "GIOIA DEI MARSII" - km.0+880
 - CABINA "LE GINESTRE" – PUNTO "A" (Ex Nodo NODO D520-4-310002) - km.0+130
 (Lunghezza Totale Linea MT20KV in cavo interrato in progetto: km. 3+270)

2. NUOVA CABINA SECONDARIA DI TRASFORMAZIONE E DI SEZIONAMENTO DEL TIPO PREFABBR. "BOX" DENOMINATA "CABINA LE LESCHE"

Le opere in progetto interesseranno:

1- Ortucchio (AQ):

- Proprietà Private: - Fogli n. 30 - ;(elenco ditte allegato al progetto definitivo);

2- Lecce nei Marsi (AQ):

- Proprietà Private: - Fogli n. 3- 6-9 ;(elenco ditte allegato al progetto definitivo);

2- Gioia dei Marsi (AQ):

- Proprietà Private: - Fogli n. 14 - 16 ;(elenco ditte allegato al progetto definitivo);

Si rende noto altresì:

Che il soggetto promotore è la Società **e-distribuzione S.p.A.** con sede Via Alessandro Volta,1 67100 L'Aquila, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, geom. Alessandro Ciuffetelli, tel. 0862.592442.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politiche Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Costantini
Il Responsabile

SNAM RETE GAS

Estratto della Determina n. DPE015/40 del 12.04.2022. Metanodotto: Opere connesse al rifacimento del metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26") - DP 75 bar. Nuovo allacciamento di Cupello 2^ presa DN 100 (4") DP 75 bar. Determina di asservimento ed occupazione temporanea.

Snam Rete Gas S.p.A.

San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Bari, Via Giovanni Amendola, 162/1

Estratto Determinazione Dirigenziale n. DPE015/40 del 12/04/2022

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA

UFFICIO ESPROPRI

Metanodotto: *Opere connesse al rifacimento del metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26") – DP 75 bar. Nuovo allacciamento di Cupello 2^ presa DN 100 (4") DP 75 bar.*

DETERMINA DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA
(Artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- omissis -

DETERMINA

- 1) **Di disporre** a favore di Snam Rete Gas S.p.A. (cf 102389291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7 – cap 20097, **sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito mediante immissione in possesso,** l'imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei fondi siti in Comune di Cupello (CH) interessati dal tracciato "Nuovo allacciamento di Cupello 2^ presa DN 100 (4") DP 75 bar", descritti ed evidenziati nel piano particellare ed elenco proprietari allegato sotto la lettera "A" che del presente provvedimento è parte integrante e di seguito indicati:

Ditta 1) -----

UNARETI S.P.A. (CF 12883450152) con sede in BRESCIA (BS) - Proprietà per 1/1

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Cupello al foglio 32 p.la 4091 qualità Ente urbano. Superficie di asservimento mq 665 - Indennità di asservimento Euro 467,00.

L'area ed il manufatto su di essa realizzato risultano censiti in Catasto Fabbricati del Comune di Cupello (CH) al foglio 32, p.la 4091, Categoria E/9, Rendita: Euro 206,58, CONTRADA MONTALFANO n. SNC Piano T.

- 2) **Di disporre** altresì, a favore di Snam Rete Gas S.p.A. (cf 102389291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7 – cap 20097, l'occupazione temporanea, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di esecuzione del presente provvedimento e comunque per tutta la durata dei lavori, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori di che trattasi indicati nel citato piano particellare ed elenco proprietari allegato al presente atto sotto la lettera "A" e di seguito indicati:

Ditta 1) -----

UNARETI S.P.A. (CF 12883450152) con sede in BRESCIA (BS) - Proprietà per 1/1

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Cupello (CH) al foglio 32 p.la 4091.
Superficie oggetto di occupazione temporanea mq 613 - Indennità di occupazione temporanea € 123,00.

3) **Di dare atto** che:

- L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - ✓ Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché cavi accessori per reti tecnologiche;
 - ✓ L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché tutte le infrastrutture complementari necessarie per la costruzione ed esercizio del metanodotto oltre eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - ✓ La costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas S.p.A., nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
 - ✓ L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - ✓ La facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 - ✓ L'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa, la cui proprietà è in capo alla Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - ✓ L'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto da realizzarsi, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - ✓ I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata


con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- ✓ La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
- Ai sensi dell'art. 24 del DPR 327/2001, il presente provvedimento di asservimento ed occupazione temporanea sarà eseguito, per iniziativa del beneficiario, mediante immissione in possesso entro due anni dalla sua emissione. All'atto dell'immissione nel possesso degli immobili, i tecnici della Snam Rete Gas S.p.A. accompagnati da personale ausiliario, provvederanno in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24 comma 3 del Testo Unico Espropri, a redigere il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei beni;
- L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei beni, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ed i nominativi dei tecnici incaricati, dovrà essere notificato ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) del TUEs, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del beneficiario dell'asservimento, almeno sette giorni prima ai proprietari dei fondi e potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente atto;
- Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione temporanea di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono state determinate in modo urgente, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente provvedimento;
- Gli aventi diritto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso potranno comunicare all'autorità espropriante con dichiarazione irrevocabile se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità di asservimento, con l'avvertenza che in caso di silenzio la stessa indennità si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente, a cura e spese del soggetto beneficiario del presente provvedimento ablativo. Le comunicazioni dovranno pervenire a:
 - ✓ REGIONE ABRUZZO - DPE 015 - Ufficio Espropri, CE.RE.MO.CO e C.R.T.A., Via Salaria Antica Est n. 27/F, 67100 L'AQUILA - pec: **dpe015@pec.regione.abruzzo.it**;
 - ✓ e per conoscenza al soggetto beneficiario: SNAM Rete Gas S.p.A , Progetto Infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola n. 162/1 - 70126 BARI - pec: **ingcos.tapug@pec.snam.it**;
- Questa autorità espropriante ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione

dell'indennità di asservimento e/o di occupazione temporanea, con la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, ordinerà alla Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento della medesima nel termine di 60 giorni, dopo tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi Legali;

- Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 il proprietario che non condivide la predetta indennità provvisoria di asservimento, può designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato da questa Autorità espropriante ed un terzo indicato dal competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, definiscano l'indennità definitiva. Qualora gli aventi diritto non intendano avvalersi della tema dei tecnici, l'Autorità espropriante chiederà la determinazione della predetta indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del richiamato DPR 327/2001;
- Di stabilire che l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura ed eventuali controversie, sono a totale carico del soggetto beneficiario dando atto che la presente determinazione non comporta e non potrà comportare impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;
- Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto senza indugio, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., presso i competenti Uffici pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Cupello (CH), sul sito web della Regione Abruzzo e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
- La Snam Rete Gas S.p.A. sarà tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso a questa Autorità espropriante che provvederà ad indicare in calce al presente decreto la data della sua esecuzione. La stessa Società sarà inoltre tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell'art. 24 c. 5 del TUE n. 327/2001;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE PESCARA
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it